



CENTRO ITALIANO FEMMINILE
Consiglio Regionale Emilia Romagna

***RI-GENERARE LA RESPONSABILITÀ
DELLE GIOVANI ASSOCIATE PER
VIVERE LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO***

A cura di Laura Serantoni

“I quaderni del C.I.F. – Emilia Romagna 3/2013
Bologna – Ottobre 2013

Coordinamento:

Laura Serantoni – Presidente Regionale C.I.F. Emilia Romagna

Impaginazione di Cristina Cenni

Si ringraziano i C.I.F. Provinciali e Comunali che hanno contribuito
alla ricerca

Ci sono due pericoli due pericoli sempre presenti, due estremi opposti che mortificano la donna e la sua vocazione: " Ridurre la maternità ad un ruolo sociale, a un compito, anche se nobile, ma che di fatto mette in disparte la donna con le sue potenzialità, non la valorizza pienamente nella costruzione della comunità. Questo sia in ambito civile, sia in ambito ecclesiale". L'altro pericolo, "come reazione a questo, in senso opposto": "promuovere una specie di emancipazione che, per occupare gli spazi sottratti dal maschile, abbandona il femminile con i tratti preziosi che lo caratterizzano.

E qui vorrei sottolineare come la donna abbia una sensibilità particolare per le "cose di Dio", soprattutto nell'aiutarci a comprendere la misericordia, la tenerezza e l'amore che Dio ha per noi"...

"Soffro quando vedo nella Chiesa che il ruolo di servizio, che tutti dobbiamo avere per le donne scivola verso un ruolo di servitù e non di servizio",

"A me piace pensare che la Chiesa non è 'il Chiesa': è donna e madre, questo è bello".

**Riflessioni di Papa Francesco sulle
donne nella udienza ai partecipanti
a un seminario sui 25 anni della *Mulieris
dignitatem*.**

Sommario

Premessa di Laura Serantoni

2013: Anno europeo dei cittadini

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea

Cos'è un' Associazione di Promozione Sociale

Legislazione sulle APS: Legge Quadro 388/2000

La legislazione della Regione Emilia Romagna sulle APS
L.34/2002

Delibera della Giunta regionale del 30/06/2008 n. 978

Interviste ad assessori alla scuola e alle politiche sociali:
CIF Bologna???

Cif carpi- Intervista all'Assessore Cleofe..... cura di M.G. Campioli

e all'assessore Belleli a cura di Nadia Lodi e Gabriella Contini

Cif Ferrara - intervista M.Chiera Annunziata responsabile servizi infanzia CIF

Cif Santa Sofia-Forlì- Intervista -all'assessore Fleana Lombardi

Cif Piacenza -Intervista all'assessore.. Calza di Gragnano a cura di Giuseppina Schiavi

Cif reggio Emilia -Intervista alla Presidente della Provincia Sonia Masini a cura di >Cristina Bassoli

Premessa

Il progetto 2012- 2013 **Ri-generare la responsabilità delle giovani associate per vivere le sfide del cambiamento**” finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna si inquadra nell’anno del rinnovo delle cariche elettive attraverso i Congressi Comunali, Provinciali e Regionale. Questi momenti ci hanno portato, oltre ad un’analisi delle attività svolte, a riflettere sul senso di appartenenza ad un’Associazione di Promozione sociale come il CIF, a riscoprire l’identità dell’Associazione, i valori statutari e gli obiettivi conseguiti. I Congressi sono da sempre un esercizio di autentica democrazia per le aderenti dei nostri cif in un tempo in cui l’esercizio democratico della partecipazione viene sempre meno. Ed il rinnovo delle cariche ha un valore aggiunto: quello di un passaggio di consegne e di responsabilità ad altre donne, giovani molto preparate affiancate da dirigenti più anziane nel pieno rispetto intergenerazionale perché la nostra associazione sta per compiere 70 anni di vita, ma mantiene la capacità di cogliere le sfide del cambiamento anche in momenti di crisi perché donne giovani e meno giovani lavorano insieme.

Il progetto si inquadra nell’anno Europeo del Cittadino.

Vediamo come la nostra società, in un momento di crisi che è crisi economica , ma anche delle persone tenda ad adeguarsi a modelli sociali e culturali che poco hanno a che vedere con i principi di uno sviluppo equilibrato e ad una maggiore equità. L’attuale crisi economica accentua questa situazione accrescendo ansia e insicurezza per il futuro nei giovani e nelle famiglie.

In questa situazione è indispensabile un serio impegno da parte della nostra Associazione per contrastare questo clima di sfiducia e sentire la corresponsabilità del momento da parte delle giovani associate e simpatizzanti nell’impegno associativo per le donne, i giovani e le famiglie in difficoltà e la conoscenza delle iniziative delle istituzioni locali per l’infanzia, gli anziani, i disabili e tutti coloro che sono a rischio di esclusione sociale.

Il progetto si è sviluppato partendo da:

1) una conoscenza della legislazione europea , nazionale e regionale sull'associazionismo messa in rete e su una riflessione a gruppi sulle criticità e positività nei rapporti CIF-Istituzioni a partire da un riconoscimento del valore dell'Associazionismo che contrasta con la decurtazione di finanziamenti e nuove regole che portano a finanziare solo le grandi associazioni..Eppure il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano invita il volontariato **"a suscitare nel mondo d'oggi una grande ripresa di tensione ideale e morale"**.

2) i gruppi di lavoro hanno riflettuto sulla Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (2008/2034(INI) i cui contenuti presentano situazioni di povertà che si riscontrano anche nel nostro territorio e nel nostro paese a causa della disoccupazione giovanile, delle donne e degli over 50 e quindi l'auspicio è che venga recepita a livello istituzionale e nella legge di stabilità nazionale.

3) **L'archivio C.I.F di Bologna** nel febbraio 2012 è stato riconosciuto con D.R. del 06/02/2012 emesso ai sensi degli artt. 10-13 del D. Legislativo 42/2004: "Archivio d'interesse culturale ai sensi dell'art. 15 c. 1 del decreto Legislativo 42/2004" dalla Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.) ed è stato oggetto di studio da parte delle giovani dirigenti

L'archivio del CIF conserva le carte prodotte a partire dal 1946 ai giorni nostri e testimonia non solo i settori di intervento e le attività dell'associazione a livello regionale, provinciale e comunale, ma anche le riflessioni su temi di ampio respiro e le politiche da esse scaturite. Consiste di un unico fondo suddiviso in 28 serie principali e varie sottoserie, organizzate su modello del Cif Nazionale. Esiste una sintetica schedatura cartacea di tutto il materiale raccolto in un inventario-titolario. Le carte di Angiola Maria Stagni - dirigente e figura di rilievo dell'associazione - sono state donate dalla famiglia nel 2011 e nel corso del 2012- 2013 sono state oggetto di un intervento di riordino che ne consente oggi una piena fruizione. Nel

loro insieme costituiscono una preziosa testimonianza dell'impegno e della presenza femminile sul territorio e rappresentano una ricchezza collettiva da conservare e da valorizzare a disposizione delle aderenti, della cittadinanza e di storici e studenti. **Nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2013 (settembre)dedicate al tema "Italia tesoro d'Europa", il Centro Italiano Femminile e la Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna hanno presentato alle aderenti, alla cittadinanza l'Archivio storico del Centro italiano femminile e l'archivio di Angiola Maria Stagni**

4) Come da progetto si è fatto un monitoraggio sulla multiforme offerta di servizi offerti da alcuni CIF alle comunità dell'Emilia Romagna (scuole paritarie – centri di ascolto, doposcuola ecc.) per evidenziare l'importante ruolo del privato sociale vedi report allegato servizi CIF E.R.)

Seguono le interviste da parte di giovani aderenti ad assessori comunali e provinciali che si occupano di scuola e servizi sociali per conoscere i finanziamenti e gli aiuti previsti in questi due settori particolarmente importanti per la famiglia e in riferimento alle nuove povertà ed alla disoccupazione dei giovani e delle donne..

Laura Serantoni-Coordinatrice del Progetto

2013: Anno europeo dei cittadini

L'Europa potrà di nuovo indicare la strada al mondo?



A vent'anni dall'istituzione della cittadinanza dell'Unione, introdotta con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht (1° novembre 1993), il 2013 è stato ufficialmente proclamato “**Anno europeo dei cittadini**” con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta della Commissione, pubblicata il 23 novembre 2012 nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 325).

L'obiettivo è quello di presentare le politiche, i programmi esistenti, rafforzare la padronanza e la conoscenza dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione e incentivare la partecipazione attiva delle popolazioni europee ai processi decisionali.

La consapevolezza dei popoli riguardo i loro diritti in seno all'Europa è fondamentale per permettere ai singoli cittadini, alle imprese e alla società nel suo complesso, di cogliere tutte le opportunità presenti sul mercato unico.

Stando a quanto rivela un'indagine del 2010 realizzata da Eurobarometro si può constatare, con ragionevole certezza, che **questa coscienza non è ancora ben radicata nei cittadini** e da qui è emerso che, sebbene gli europei siano in generale consapevoli del

proprio status di cittadini dell'Unione (il 79% degli intervistati considera familiare l'espressione "cittadino dell'Unione europea"), le loro conoscenze concrete in merito all'esatto significato dei privilegi derivanti da tale condizione risultano carenti: quasi la metà (48%) ritiene di non essere ben informata sulla propria posizione giuridica.

Ora, grazie alle numerose manifestazioni che verranno organizzate nel 2013, si conta di annullare questa mancanza di informazioni con la partecipazione del cittadino e la successiva, graduale metabolizzazione dei ragguagli di notizie utili. Questo anno particolare sarà ufficialmente inaugurato il 10 gennaio 2013 a Dublino con un dibattito pubblico, in concomitanza con l'inizio della Presidenza del Consiglio irlandese.

La rappresentanza in Italia della Commissione europea ha organizzato una trilogia di discussioni che vede tutti i soggetti interagire sui temi dell'occupazione, della tutela e della sostenibilità. Lo scopo è quello di rispondere congiuntamente alla domanda: **"L'Europa potrà di nuovo indicare la strada al mondo?"**

Il primo incontro ha avuto luogo a Napoli il 30 novembre 2012, alla presenza del Commissario László Andor, responsabile per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione; il secondo si terrà a Torino il 21 febbraio 2013 alla presenza della Commissaria agli Affari interni Cecilia Malmstroem; sarà infine Pisa ad ospitare il terzo incontro, che si svolgerà il 5 aprile 2013 alla presenza del Commissario responsabile per l'Ambiente Janez Potocnik.

In occasione della festa del Vecchio Continente, inoltre, il 7 maggio 2013 si svolgerà a Trieste un grande evento finale con la partecipazione della Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per la Cittadinanza dell'UE, Viviane Reding. Il pubblico presente verrà invitato a formulare ai commissari intervenuti le proprie osservazioni, domande, preoccupazioni e aspettative, riguardo le politiche poste in essere dall'Unione europea in merito all'oggetto discusso in ciascun incontro.

"In questi vent'anni di cittadinanza dell'Unione è stato fatto molto ed è ora di riflettere sul nostro presente e sul nostro futuro", ha dichiarato la Vicepresidente Viviane Reding, "I cittadini si

aspettano dall'Europa risultati concreti e per questo motivo il prossimo anno sarà interamente dedicato ai cittadini europei, vero fulcro del progetto europeo: ne ascolteremo la voce per capire quali sono le aspettative e come costruire insieme l'Unione europea del futuro".

Cosa significa essere cittadini europei?

Famiglia e sociale

I diritti e i doveri di una coppia e dei genitori verso i figli, i programmi e le reti per le pari opportunità, come funziona la previdenza sociale a livello europeo. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio e garantisce la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.



Salute e benessere



La salute è una priorità per i cittadini europei. Le azioni dell'UE sono rivolte a rispondere in modo efficace alle minacce sanitarie, contribuire alla prevenzione delle malattie e promuovere la cooperazione tra i sistemi sanitari. Curarsi in

Europa, portali e programmi dedicati a salute e benessere, la sicurezza dei giocattoli.

Giustizia e sicurezza

L'Unione Europea è uno spazio libero dove viaggiare, lavorare e vivere secondo regole comuni che riguardano i diritti fondamentali, la cittadinanza dell'Unione, la libertà di



circolazione delle persone, l'asilo e l'immigrazione, la politica dei visti, la gestione delle frontiere esterne, la cooperazione fra autorità di polizia, giudiziarie e doganali degli Stati membri.

Diritti e libertà



Il Trattato di Roma ha dato il via al processo di integrazione europea. Con il Trattato di Maastricht nasce l'Unione europea e il cittadino è al centro del processo di integrazione. Con il trattato di Amsterdam vengono definite le modalità di rapporto e completamento tra la cittadinanza nazionale e quella dell'Unione...

Associazioni e cittadinanza europea

La cittadinanza dell'Unione Europea completa e non sostituisce la cittadinanza nazionale, ma conferisce a tutte le associazioni rappresentative dei 27 Stati Membri dell'UE una serie di diritti supplementari. Diritti delle Associazioni dell'Unione Essere un'Associazione o un'Organizzazione dell'Unione significa avere:

- Diritto di petizione al Parlamento europeo;
- Diritto di ricorso al Mediatore europeo per casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni dell'UE;
- Diritto di rivolgersi alle istituzioni e agli organi dell'UE in una delle lingue ufficiali e di ricevere risposta nella stessa lingua;
- Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti;
- Le istituzioni alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione;
- Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
- Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni

dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

L'insieme dei diritti che sono riconosciuti alle associazioni e alle organizzazioni registrate all'interno dell'Unione Europea sono contenute nel il Trattato di Lisbona. Infine, il Trattato di Lisbona amplia la nozione di cittadinanza rafforzando gli strumenti di democrazia rappresentativa e partecipativa (art. 11 TUE, art. 24 TFUE), in particolare, prevedendo il diritto d'iniziativa dei cittadini europei.

Diritto d'iniziativa dei Cittadini Europei

Il Trattato di Lisbona riconosce ai Cittadini dell'Unione Europea il Diritto d'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE), ossia un invito alla Commissione Europea, affinché essa proponga un atto legislativo su materie per le quali l'Unione Europea ha competenze legislative. Per saperne di più, vai all' [Iniziativa dei Cittadini Europei](#)

Cittadinanza europea attiva:

Coinvolgere maggiormente le associazioni e le organizzazioni della società civile al processo decisionale europeo significa anche favorire lo sviluppo di una cittadinanza europea attiva.

Non può esserci una cittadinanza europea attiva senza:

- Un effettivo diritto d'informazione;
- Una politica di comunicazione capace di colmare il divario tra la realtà dell'integrazione europea e la percezione che di essa ha il cittadino;
- Una maggiore partecipazione pubblica ai processi decisionali e un controllo democratico sull'operato delle istituzioni;
- Una cultura del dialogo e della partecipazione;
- Un'Unione «più democratica, più trasparente e più efficiente». Un elevato grado di trasparenza da parte delle istituzioni è condizione necessaria per l'esercizio dei principi democratici su cui si fonda il funzionamento dell'Unione e

condizione fondamentale per un effettivo consenso dal basso verso il progetto europeo.

Esistono programmi dell'Unione per promuovere la cittadinanza europea attiva, quali Il programma [Europa per i Cittadini](#) e il programma [Gioventù in azione](#).

L'Alleanza Italiana e le Associazioni

Associazioni e organizzazioni possono aderire all'Alleanza Italiana entrando così a far parte di un'ampia rete italiana per l'Anno Europeo dei Cittadini. Entrare a far parte dell'Alleanza Italiana significa contribuire allo sviluppo di iniziative ed attività, grazie al sostegno, al favore e alla collaborazione delle altre numerose organizzazioni nel network dell'Alleanza, le quali hanno acquisito una consolidata esperienza in questo campo. Inoltre, l'adesione all'Alleanza garantisce ai suoi membri la partecipazione attiva all'impegno istituzionale previsto dall'art.11 del Trattato di Lisbona, il quale sancisce l'avvio di un "dialogo aperto, trasparente e regolare" tra gli organi decisionali e la società civile. In tal senso, le associazioni che vi aderiscono, potranno prender parte ai dibattiti pubblici ed influire, di conseguenza, sul processo decisionale nazionale ed europeo. Per ogni ulteriore informazione e per aderire all'Alleanza vi preghiamo di contattare [CIME](#) e [ALDA](#).

Giovedì 9 ottobre 2008 - Bruxelles

Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà

P6_TA(2008)0467 **A6-0364/2008**

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (2008/2034(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della

giustizia sociale e della coesione economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro" (**COM(2007)0620**),

– viste la comunicazione della Commissione concernente una consultazione su un'azione da realizzare a livello comunitario per promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro (**COM(2006)0044**) e la relazione di sintesi dei servizi della Commissione sui risultati della consultazione,

– viste la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale e la raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale ,

– visto il parere della Commissione sull'equità retributiva (**COM(1993)0388**),

– visti i programmi nazionali per le riforme di Lisbona, le relazioni nazionali sulle strategie di protezione ed inclusione sociale 2006-2008 e gli aggiornamenti 2007, presentati dagli Stati membri,

– vista la relazione congiunta per il 2008 sulla protezione e sull'inclusione sociale (**COM(2008)0042**) e la relazione congiunta sull'occupazione 2007-2008, adottata dal Consiglio il 13 e 14 marzo 2008,

– vista la relazione della task force del Comitato della protezione sociale sulla povertà e il benessere dei bambini nell'UE, del gennaio 2008,

– visto il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966,

– visti gli articoli 3, 16, 18, 23, 25, 26 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

– viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/47/196, A/RES/49/179 e A/RES/50/107,

– visti i documenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 e E/CN.4/1990/15, E/CN.4/1996/25 e

E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata nel 1979,
- visti gli obiettivi ONU di sviluppo del Millennio del 2000, in particolare l'eliminazione della povertà e della fame (obiettivo 1), il raggiungimento dell'educazione universale primaria (obiettivo 2), la promozione della parità uomo-donna (obiettivo 3) e la tutela dell'ambiente (obiettivo 7),
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia (UNRC) e il relativo protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini,
- vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,
- visto il Piano d'azione internazionale ONU sull'invecchiamento, del 2002,
- vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e il suo protocollo opzionale,
- viste le convenzioni OIL nn. 26 e 131 sul salario minimo,
- vista l'Agenda per il lavoro dignitoso dell'ONU e dell'OIL,
- viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (**COM(2006)0249**) e la risoluzione del Parlamento del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti ,
- viste le conclusioni della riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli Affari sociali, tenutasi a Berlino il 18-20 gennaio 2007 sulla tematica del "lavoro di qualità",
- visti gli articoli 34, 35 e 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevedono in particolare il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, un elevato livello di protezione della salute umana e l'accesso ai servizi di interesse economico generale,

- vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e la nuova Carta sociale europea del Consiglio d'Europa del 1996,
- viste le raccomandazioni delle parti sociali europee nella relazione dal titolo "Le principali sfide cui sono confrontati i mercati europei del lavoro: analisi congiunta delle parti sociali europee", del 18 ottobre 2007,
- viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica , e la risoluzione del Parlamento del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea ,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che fissa un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
- vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento,
- viste la comunicazione della Commissione intitolata "Inventario della realtà sociale - Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007" (**COM(2007)0063**) e la risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà sociale,
- viste la comunicazione della Commissione intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (**COM(2006)0367**) e la risoluzione del Parlamento del 16 gennaio 2008 , in particolare i paragrafi da 94 a 117,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Un rinnovato impegno a favore dell'Europa sociale: rafforzamento del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e l'integrazione sociale" (**COM(2008)0418**),
- vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010), presentata dalla Commissione (**COM(2007)0797**), e la posizione del Parlamento in materia, adottata il 17 giugno 2008,
- vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2008 sulla soluzione del problema dei senzatetto,

- viste le conclusioni e le raccomandazioni contenute nello storico studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza a danno dei minori del 2006, secondo il quale le disparità economiche e l'esclusione sociale sono tra i fattori di rischio del maltrattamento dei minori,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2008 dal titolo "Un nuovo programma europeo di azione sociale",
 - visto il parere del Comitato delle regioni, del 18 giugno 2008, dal titolo "Inclusione attiva",
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori d'energia" (**COM(2007)0386**),
 - visti gli articoli da 136 a 145 del Trattato CE,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (**A6-0364/2008**),
- A. considerando che il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha fissato per l'Unione europea l'obiettivo di ridurre in modo significativo e misurabile la povertà e l'emarginazione sociale entro il 2010, e che i progressi realizzati per il raggiungimento di tale obiettivo vanno migliorati,
- B. considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha disposto di sradicare la povertà infantile in Europa entro il 2010,
- C. considerando che il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha esortato gli Stati membri a dare seguito alla raccomandazione del 1992 sulle risorse minime garantite che devono essere fornite dai sistemi di protezione sociale,
- D. considerando che la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio riconosce "il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana",
- E. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 riconosce il diritto dei

lavoratori a "un'equa retribuzione"; considerando che nel 1993 il Parlamento e la Commissione hanno riconosciuto l'esigenza di coordinare le politiche in materia di retribuzione minima per dare attuazione al diritto dei lavoratori a una retribuzione "sufficiente a garantire loro un tenore di vita decoroso",

F. considerando che, nel momento in cui l'Unione si assumeva l'impegno a combattere la povertà e l'esclusione sociale (2001), 55 milioni di persone nell'Unione erano a rischio di povertà di reddito (15% della popolazione UE-15); considerando che nel 2005 questa cifra era salita a 78 milioni (16% della popolazione UE-25),

G. considerando che il persistente divario retributivo fra i sessi pone le donne in una situazione di debolezza nella lotta contro la povertà,

H. considerando che, in mancanza di tutti i trasferimenti sociali, il rischio di povertà nell'Unione, soprattutto per le donne, passerebbe dal 16% al 40%, o al 25% senza considerare i pagamenti della pensione,

I. considerando che le carriere delle donne sono più brevi, più lente e meno ben remunerate e che ciò aumenta il rischio di cadere nella povertà, soprattutto per le donne con più di 65 anni di età (del 21% o di 5 punti percentuale in più rispetto agli uomini),

J. considerando che bambini e giovani rappresentano quasi un terzo della popolazione dell'Unione e che 19 milioni di bambini sono a rischio di povertà, e che molti di essi vivono separati dalla famiglia perché povera; considerando il rapporto complesso che esiste tra povertà, ruolo dei genitori e benessere dei bambini in diverse circostanze sociali, anche per quanto riguarda la tutela dei minori da ogni tipo di abuso,

K. considerando che, in particolare, povertà estrema ed esclusione sociale costituiscono una violazione di tutti i diritti umani,

L. considerando che una quota rilevante della popolazione dell'Unione rimane esclusa dalla società, dato che una persona su cinque vive in alloggi al di sotto della norma e che ogni giorno circa 1,8 milioni di persone cercano una sistemazione in ricoveri adibiti all'accoglienza dei senzatetto, che il 10% vive in famiglie disoccupate, che la disoccupazione a lungo termine sfiora il 4%, che

31 milioni di lavoratori (ovvero il 15%) percepiscono salari estremamente bassi, che 17 milioni di lavoratori (ossia l'8%) sono vittime della povertà reddituale nonostante abbiano un impiego, che la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi è superiore al 15% e che il "divario digitale" persiste tuttora (il 44% della popolazione dell'Unione europea non sa utilizzare Internet né dispone di conoscenze informatiche),

M. considerando che la povertà e la disuguaglianza colpiscono le donne in modo sproporzionato; che il reddito medio femminile è soltanto il 55% di quello maschile; che le donne, in vecchiaia, sono colpite dalla povertà in misura rilevante e sproporzionata; che l'impossibilità di accedere a servizi di alta qualità accresce in modo inaccettabile il rischio di povertà per le donne,

N. considerando che gli enti regionali e locali, già investiti della considerevole responsabilità di fornire al pubblico servizi e prestazioni, subiscono la pressione restrittiva dei bilanci pubblici,

O. considerando che investire nell'infanzia e nella gioventù contribuisce ad accrescere la prosperità economica per tutti e a rompere il circolo vizioso della miseria, e considerando che è indispensabile prevenire i problemi e intervenire subito al loro emergere per salvaguardare le opportunità dei minori nella vita,

P. considerando che è stato stabilito un nesso tra povertà e disoccupazione, da un lato, e cattivo stato di salute e scarso accesso all'assistenza sanitaria, dall'altro, e che tale correlazione è legata a fattori quali regimi alimentari poveri, condizioni di vita disagiate in aree sfavorite, alloggi inadeguati e stress,

Q. considerando che gli effetti della disuguaglianza, della povertà, dell'esclusione sociale e della mancanza di opportunità sono interconnessi e che richiedono una strategia coerente a livello degli Stati membri, una strategia che non si concentri soltanto sul reddito e sulla ricchezza ma che si interessi anche di questioni come l'accesso all'occupazione, all'istruzione, ai servizi sanitari, alla società dell'informazione, alla cultura, ai trasporti e alle opportunità per le generazioni future,

R. considerando che, secondo i dati delle statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), nel

periodo 2000-2005 il divario tra i redditi nell'Unione (rapporto S80/S20) è salito notevolmente (da 4,5 a 4,9), tanto che nel 2005 il 20% dei cittadini più ricchi della popolazione dell'Unione godeva di un reddito quasi 5 volte superiore a quello del rimanente 80% della popolazione,

S. considerando che la detenzione, se non accompagnata da un'adeguata riabilitazione e istruzione, in molti casi provoca soltanto più esclusione sociale e disoccupazione,

T. considerando che il 16% dell'intera popolazione attiva dell'Unione è disabile (Eurostat 2000); considerando che in tutta l'Unione i livelli di disoccupazione tra i disabili (incluse le persone con problemi di salute mentale), gli anziani e le minoranze etniche rimangono intollerabilmente elevati; considerando che 500 000 persone disabili vivono ancora in grandi strutture residenziali chiuse,

Un approccio più olistico all'inclusione sociale attiva

1. saluta con favore l'approccio della Commissione all'inclusione sociale attiva; considera che la finalità generale di tali politiche di inclusione sociale attiva deve essere quella di dare attuazione ai diritti fondamentali onde permettere alla gente di vivere dignitosamente e di partecipare alla vita sociale e lavorativa;

2. ritiene che le politiche di inclusione sociale attiva debbano esercitare un impatto decisivo sull'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale, sia per quanti hanno un'occupazione ("i lavoratori poveri") che per quanti non svolgono un'attività lavorativa remunerata; concorda con la Commissione nel ritenere che un approccio più organico all'inclusione sociale attiva debba fondarsi sui seguenti principi comuni:

a) sostegno al reddito tale da prevenire l'esclusione sociale: sarebbe opportuno che gli Stati membri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, definissero i meccanismi di reddito garantito, i connessi benefici e l'assistenza sociale, che dovrebbero essere facilmente accessibili ed assicurare risorse sufficienti, e dovrebbero corredarli di un piano strategico per le politiche di inclusione sociale attiva in modo da sottrarre la gente alla povertà e

prevenire l'esclusione sociale (prendendo atto che le politiche di inclusione attiva devono promuovere sistemi di protezione sociale più equi e prevedere specifiche misure di accompagnamento (ad es. riqualificazione, formazione, consulenza, custodia dei bambini, assistenza abitativa, apprendimento delle lingue per gli immigrati e servizi di supporto) onde permettere alla gente di condurre una vita dignitosa);

b) un legame con mercati del lavoro inclusivi: le politiche di inclusione attiva dovrebbero mirare a creare occupazione di alta qualità, stabile e sicura, a migliorare l'attrattiva dei posti di lavoro, fornendo un elevato livello di salute e di sicurezza sul lavoro, ad aumentare la produttività ed il sostegno attivo alle persone più svantaggiate, a prevedere specifici interventi e servizi di supporto per incrementare l'occupabilità e permettere alle persone di rimanere nel mercato del lavoro, a sviluppare l'attività imprenditoriale e a fornire assistenza nella ricerca di un impiego, nonché istruzione, formazione/specializzazione professionale e apprendimento complementare e permanente di elevata qualità, consulenza personalizzata, assistenza speciale e occupazione sovvenzionata qualora assolutamente necessario per categorie vulnerabili, come quella dei lavoratori disabili;

c) collegamento a un migliore accesso a servizi di qualità: l'accessibilità, l'apertura, la trasparenza, l'universalità e la qualità dei servizi essenziali - servizi sociali, servizi di interesse (economico) generale - devono essere rafforzate al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale, difendere i diritti fondamentali e garantire un'esistenza dignitosa soprattutto alle categorie sociali vulnerabili e svantaggiate quali quelle dei disabili, degli anziani, delle famiglie monoparentali e delle famiglie numerose, anche attraverso una progettazione dei servizi che tenga conto delle esigenze di diverse categorie; è necessario evitare ulteriori privatizzazioni dei servizi pubblici e sociali se il costo moderato, la qualità e l'accessibilità per tutti i cittadini non sono assicurati;

d) integrazione di genere, anti-discriminazione e partecipazione attiva: le politiche di inclusione attiva devono assicurare la promozione della parità tra uomo e donna e contribuire ad eliminare tutte le discriminazioni in relazione a tutti gli aspetti dell'inclusione sociale attiva sopra menzionati; partecipazione attiva: occorre promuovere il buongoverno, la partecipazione e l'integrazione di tutti i soggetti interessati coinvolgendo direttamente sia le vittime della povertà, dell'esclusione sociale e della disuguaglianza a livello nazionale ed europeo - soprattutto le persone che vivono in situazioni di estrema povertà - sia le parti sociali, le organizzazioni non governative e i media nello sviluppo, gestione, implementazione e valutazione delle strategie;

3. ritiene che la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio vada ampliata e aggiornata alla luce dei risultati del bilancio della realtà sociale dell'Unione e della proposta di un approccio olistico all'inclusione attiva e reputa inoltre che la raccomandazione debba tenere in debito conto l'emergenza di nuovi rischi sociali legati ai mutamenti demografici e all'economia basata sulla conoscenza e sui servizi;

4. sottoscrive il parere della Commissione secondo cui un approccio più olistico all'inclusione attiva deve anche accordare un'attenzione speciale all'eliminazione della povertà infantile, all'eliminazione delle disparità in tema di accesso all'assistenza sanitaria e di risultati in materia di sanità, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale connesse con le pensioni pubbliche e private nonché alla fornitura di un'assistenza a lungo termine dignitosa e di qualità elevata;

Garantire a tutti un reddito sufficiente che permetta di condurre una vita dignitosa

5. rileva che la maggior parte degli Stati membri nell'UE-27 dispongono di meccanismi di reddito minimo garantito ma che parecchi non ne dispongono; incoraggia gli Stati membri a prevedere un meccanismo di reddito minimo garantito per l'inclusione sociale e li esorta allo scambio di buone prassi; riconosce che, laddove l'assistenza sociale è fornita, gli Stati membri hanno il dovere di garantire che i cittadini comprendano quali siano

i loro diritti e siano in grado di ottenerli;

6. si rammarica profondamente del fatto che taluni Stati membri sembrano ignorare la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, che riconosce il "diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana";

7. concorda con la Commissione nel ritenere che nella maggior parte degli Stati membri l'assistenza sociale è già al di sotto di un livello che espone al rischio di povertà; insiste sul fatto che l'obiettivo primario dei meccanismi di sostegno al reddito deve essere quello di sottrarre le persone alla povertà e consentir loro di vivere in modo dignitoso; invita la Commissione a verificare l'efficacia, ai fini della lotta alla povertà, del reddito minimo incondizionato per tutti;

8. invita la Commissione a fornire una relazione dettagliata che indichi se i regimi di aiuti sociali negli Stati membri (interalia: meccanismi di reddito garantito e benefici connessi, indennità di disoccupazione, invalidità e superstiti, sistemi di pensione obbligatori e complementari, prestazioni di prepensionamento) garantiscano redditi al di sopra della soglia di "rischio di povertà dell'Unione, pari al 60% del reddito medio nazionale;

9. suggerisce alla Commissione di prendere in esame l'eventualità di stabilire un metodo comune per il calcolo del livello minimo di sussistenza e del costo della vita (un paniere di beni e servizi) onde garantire misurazioni comparabili della soglia di povertà e definire un criterio per i necessari interventi sociali;

10. sottolinea che il rischio di cadere nell'estrema indigenza è maggiore per le donne rispetto agli uomini; sottolinea che la continua tendenza alla femminilizzazione della povertà nelle odierne società europee dimostra che gli attuali sistemi di protezione sociale e l'ampia gamma delle politiche economiche, sociali e occupazionali nell'Unione non sono finalizzate a soddisfare le esigenze delle donne o a far fronte alle disparità nel lavoro femminile; sottolinea che l'indigenza tra le donne e la loro esclusione sociale in Europa esigono risposte politiche mirate specifiche, multiple e di genere;

11. afferma che l'adeguatezza dei sistemi di reddito minimo costituisce una condizione preliminare per un'Unione europea fondata sulla giustizia sociale e sulle pari opportunità per tutti; esorta gli Stati membri a garantire che venga assicurato un reddito minimo adeguato nei periodi senza lavoro o in quelli tra un lavoro e l'altro, con particolare attenzione ai gruppi di donne su cui incombono responsabilità aggiuntive;

12. invita il Consiglio a concordare un obiettivo UE per i meccanismi di reddito minimo e di reddito sostitutivo a base contributiva atto ad assicurare un reddito di almeno il 60% del reddito medio nazionale perequato, oltre a concordare un calendario di attuazione di tale obiettivo in tutti gli Stati membri;

13. ritiene che il rischio di cadere nella povertà sia maggiore per le donne rispetto agli uomini, soprattutto se anziane, in quanto i sistemi di previdenza sociale si basano spesso sul principio del lavoro remunerato continuativo; chiede il diritto individuale a un reddito minimo adeguato indipendentemente dai contributi lavorativi;

14. ritiene che il problema della povertà di chi ha già un'occupazione rifletta condizioni di lavoro che non sono eque e chiede che vengano concentrati gli sforzi per porre rimedio alla situazione in maniera tale per cui la retribuzione in generale e il salario minimo in particolare - siano essi determinati in sede legislativa o in sede di contrattazione collettiva - siano tali da evitare la povertà reddituale e garantire un livello di vita dignitoso;

15. invita il Consiglio ad introdurre un obiettivo UE per la retribuzione minima (stabilita in sede legislativa o di contrattazione collettiva a livello nazionale, regionale o di settore) in modo da assicurare un reddito pari ad almeno il 60% della media pertinente (nazionale, settoriale, ecc), oltre a concordare un calendario di attuazione di tale obiettivo in tutti gli Stati membri;

16. sottolinea che i meccanismi di retribuzione minima andrebbero integrati da un pacchetto di misure di supporto per facilitare l'inclusione sociale e che tale pacchetto dovrebbe includere agevolazioni per l'inclusione sociale, ad es. in materia di assistenza abitativa, nonché un sostegno all'istruzione, alla formazione e

riqualificazione professionale e all'apprendimento permanente, come pure la sana gestione economica e misure di sostegno al reddito per contribuire a coprire i relativi costi per i singoli e i nuclei familiari, in modo tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita e di apprendimento permanente, in particolare delle persone sole, delle famiglie monoparentali e delle famiglie numerose;

17. invita gli Stati membri a esaminare la loro spesso complessa e ingarbugliata rete di meccanismi di sostegno al reddito, quale che sia la loro natura specifica (che si tratti di meccanismi di reddito minimo e benefici connessi, meccanismi di reddito sostitutivo a base contributiva o altro), al fine di migliorarne l'accessibilità, l'efficacia e l'efficienza;

18. ritiene che gli Stati membri debbano prevedere benefici supplementari mirati per le categorie svantaggiate (p. es. persone affette da disabilità o malattie croniche, genitori soli o famiglie con molti figli) tali da coprire determinate spese accessorie connesse, tra l'altro, con il sostegno personale, l'uso di strutture specifiche e l'assistenza medica e sociale, stabilendo tra l'altro livelli di prezzi accessibili per i medicinali per le categorie sociali svantaggiate; sottolinea la necessità di assicurare pensioni di invalidità e di anzianità di livello dignitoso;

19. prende atto che esiste un'iniqua distribuzione del reddito tra i lavoratori autonomi e che un quarto di essi vive al di sotto della soglia di povertà e che, pertanto, è necessario fornire a chi lavora in proprio un maggiore sostegno istituzionalizzato, affinché sia evitata la trappola della povertà;

Eliminare la povertà infantile: dall'analisi alle politiche mirate e all'implementazione

20. sottolinea l'importanza di un approccio olistico alla sicurezza materiale e al benessere dei minori che si fondi sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (UNCRC), affinché le famiglie, specialmente le famiglie numerose, possano beneficiare di un livello di reddito sufficiente ad assicurare ai figli un alloggio e un regime alimentare adeguati nonché l'accesso a servizi sanitari, sociali ed educativi di elevata qualità, perché il loro sviluppo avvenga in modo armonioso sul piano sia fisico che della

personalità; riconosce, tuttavia, che le esigenze fondamentali dell'infanzia dovrebbero avere la precedenza sulle considerazioni di ordine finanziario degli Stati membri;

21. esorta le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e le associazioni della società civile organizzata a garantire che la partecipazione dei minori venga organizzata sempre nel rispetto del principio fondamentale della partecipazione sicura e ricca di significato;

22. richiama l'attenzione sui seguenti aspetti di un approccio olistico:

a) riconoscere che i bambini e i giovani, anche quando fanno parte di un nucleo familiare, sono cittadini e titolari di diritti a pieno titolo;

b) assicurare che i bambini crescano in famiglie con risorse sufficienti a soddisfare ogni loro esigenza emotiva, sociale, fisica, educativa e cognitiva, fornendo in particolare un sostegno fondamentale ai genitori e alle famiglie che vivono in condizioni di estrema povertà affinché possano acquisire le risorse necessarie a far fronte alle loro responsabilità, prevenendo così l'abbandono o l'istituzionalizzazione dei bambini da parte di genitori afflitti da difficoltà materiali;

c) fornire accesso ai servizi e alle opportunità di cui tutti i bambini necessitano per il loro benessere presente e futuro; accordare altresì particolare attenzione ai bambini che necessitano di un sostegno speciale (minoranze etniche, migranti, bambini di strada e bambini disabili), permettendo loro di realizzare pienamente il loro potenziale ed evitando situazioni di vulnerabilità fin dal loro insorgere, in particolare la povertà transgenerazionale, anche garantendo loro l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria;

d) permettere ai bambini di essere membri della società, ciò che comprende la partecipazione a decisioni commisurate alla loro età

che toccano direttamente le loro vite, e di avere una vita sociale, ricreativa, sportiva e culturale;

e) accordare aiuto finanziario alle famiglie numerose, al fine di arrestare il calo demografico e prevedere un aiuto ai genitori soli, con uno o più figli a carico, unito a misure tese a facilitarne l'ingresso o il rientro nel mercato del lavoro, rammentando che questa situazione è sempre più diffusa e che le difficoltà affrontate da un genitore solo sono molto più serie di quelle dei nuclei familiari composti da due genitori;

f) riconoscere il ruolo che ricoprono le famiglie per il benessere e lo sviluppo del bambino;

g) sottolinea l'importanza di promuovere il ricongiungimento con le famiglie dei bambini di strada, dei bambini vittime di tratta e dei minori non accompagnati, dando sempre la priorità agli interessi del minore; mette in evidenza che tale ricongiungimento dovrebbe essere accompagnato da misure speciali di reintegrazione sociale qualora la situazione socioeconomica avesse portato il minore a intraprendere attività fonte di guadagni illeciti che nuocciono allo sviluppo fisico e morale del minore, quali la prostituzione e il traffico di droga; chiede un'azione congiunta coordinata finalizzata a sradicare le cause dell'estrema emarginazione e indigenza dei bambini di strada e delle loro famiglie, migliorandone l'accesso ai servizi di qualità e lottando contro il crimine organizzato; invita il Consiglio a dichiararsi d'accordo con un impegno di dimensione europea basato sulla risoluzione del Parlamento del 16 gennaio 2008 intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" per garantire che entro il 2015 non vi siano più bambini costretti a vivere in strada;

h) esorta gli Stati membri a riconoscere che il circolo vizioso dell'estrema indigenza, della vulnerabilità, della discriminazione e dell'esclusione sociale espone i bambini, e in particolare i bambini

di strada, a un rischio particolare e che sono necessarie azioni differenziate e individualizzate per far fronte alle molteplici privazioni; esorta gli Stati membri a sostenere un impegno congiunto dell'Unione europea inteso a porre fine al traffico dei minori e alla prostituzione, alla tossicodipendenza infantile, alle violenze contro i minori e alla criminalità minorile;

23. invita la Commissione a considerare la povertà infantile e l'esclusione sociale nel più ampio quadro delle politiche dell'Unione europea, includendovi tematiche quali l'immigrazione, la disabilità, la discriminazione, la tutela dell'infanzia da ogni forma di maltrattamento e abuso, la questione degli operatori nel campo dell'assistenza all'infanzia e alle persone adulte, la parità tra uomo e donna, il sostegno alle famiglie, l'inclusione sociale attiva, l'assistenza e l'istruzione nei primi anni di vita, l'apprendimento permanente e la conciliazione fra vita lavorativa, non lavorativa e familiare;

24. esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare efficacemente il principio della parità di retribuzione per il lavoro di pari valore sociale e ad effettuare un'analisi specifica e una riforma dei sistemi di protezione sociale nonché a sviluppare le linee guida europee intese a riformare i sistemi di protezione sociale dal punto di vista della parità di genere individuando, ad esempio, i diritti alla sicurezza sociale, adeguando la protezione sociale e i servizi alle strutture familiari in continua evoluzione e garantendo che i sistemi di protezione sociale riescano a fare meglio fronte alla situazione precaria delle donne e a soddisfare le esigenze dei gruppi di donne più vulnerabili;

25. invita la Commissione a perfezionare le analisi comparative e il monitoraggio nel quadro del metodo di coordinamento aperto, a stabilire indicatori comuni e a raccogliere dati comparabili di alta qualità e statistiche a lungo termine sulla situazione dei bambini, che coprano tutti gli aspetti di un approccio olistico alla lotta contro la povertà infantile e l'esclusione sociale, compresa la sistemazione abitativa dei bambini e delle famiglie, ai fini del monitoraggio del benessere dei bambini;

26. invita Eurostat a stabilire un legame tra la serie di indicatori

sviluppati per monitorare l'impatto delle azioni condotte dall'Unione europea in materia di diritti e di benessere dei minori, su commissione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; mette in luce la necessità di un impegno congiunto da parte della Commissione, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e degli Stati membri a collaborare con le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e i centri di ricerca al fine di migliorare la raccolta di dati statistici paragonabili sulla situazione dei minori nell'Unione, una necessità ripresa nella summenzionata risoluzione del 16 gennaio 2008; esorta gli Stati membri a intraprendere tutte le misure possibili al fine di ottemperare alla raccomandazione formulata nella relazione del Comitato per la protezione sociale sulla povertà infantile e il benessere dei minori in Europa, approvata il 17 gennaio 2008, che esorta gli Stati membri a rivedere le varie fonti di dati disponibili a livello nazionale e regionale in materia di minori in situazioni vulnerabili;

27. esorta gli Stati membri a predisporre sistemi preventivi atti a rilevare situazioni critiche, come la perdita imminente della casa da parte dei genitori, la brusca descolarizzazione dei figli o casi di maltrattamenti subiti dai genitori nella loro infanzia; invita gli Stati membri a perseguire una politica attiva volta a prevenire l'abbandono precoce degli studi attraverso meccanismi di sostegno alle categorie a rischio;

28. esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a trasferire agli enti locali le competenze relative alla creazione e alla gestione dei sistemi di assistenza ai bambini in difficoltà per garantirne la massima efficienza;

29. condivide il parere della Commissione secondo cui i migliori risultati nella lotta alla povertà infantile si ottengono trovando un giusto equilibrio tra l'attenzione alla diversità delle strutture familiari moderne e l'attenzione ai diritti dell'infanzia;

30. invita la Commissione a promuovere un'equilibrata combinazione di politiche dotata di mezzi adeguati e fondata su scopi e obiettivi chiari, che tenga conto del contesto nazionale specifico e si concentri sull'intervento precoce;

31. invita gli Stati membri a consolidare il processo di apprendimento reciproco e il monitoraggio dell'efficacia o inefficacia delle politiche di lotta alla povertà infantile e all'esclusione sociale;
32. sottolinea l'importanza di politiche per la famiglia integrate ed olistiche che vadano oltre l'inclusione attiva per affrontare tutti gli aspetti del benessere del bambino e della famiglia ed eliminare la povertà infantile e l'esclusione sociale nell'Unione;
33. invita gli Stati membri a uno scambio di migliori prassi in materia di partecipazione infantile e a promuovere il coinvolgimento dei bambini nelle decisioni riguardanti il loro futuro, perché questo è il miglior modo di ottenere la prospettiva dei minori;
34. accoglie con favore l'impegno della Commissione e degli Stati membri nei confronti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia; invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire un collegamento chiaro tra l'agenda dei diritti dell'infanzia e quella della lotta contro la povertà infantile e l'esclusione, poiché la povertà infantile e l'esclusione costituiscono una violazione dei diritti umani fondamentali; incoraggia gli Stati membri a tener conto, nella preparazione delle rispettive strategie di inclusione sociale, delle raccomandazioni elaborate dal comitato istituito dalla Convenzione in risposta alle relazioni di attuazione degli Stati parte e delle organizzazioni non governative;
35. osserva che, ai fini dei servizi e degli esoneri, i genitori soli non devono essere posti in una posizione meno favorita rispetto alle coppie con bambini;
36. esorta gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali di riduzione ed eliminazione della povertà infantile fondate su un approccio differenziato che tenga conto delle variazioni del livello di povertà in base alla regione e all'età presa in considerazione;
37. invita gli Stati membri a garantire che tutti i bambini e le famiglie, compresi quelli che vivono la povertà e l'esclusione sociale, abbiano accesso a servizi di assistenza sociale di alta qualità che rispecchino una chiara comprensione dell'impatto della povertà sulle famiglie, inclusi i maggiori rischi di abuso e maltrattamento infantile e i relativi effetti;

Politiche occupazionali per i mercati del lavoro inclusivi sul piano sociale

38. concorda con la Commissione nel ritenere che il fatto di avere un impiego è il miglior modo di evitare la povertà e l'esclusione sociale, ma che ciò non costituisce sempre una garanzia visto che secondo le statistiche ufficiali l'8% dei lavoratori dell'Unione sono a rischio di povertà; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad attuare adeguatamente la direttiva 2000/78/CE;

39. invita gli Stati membri ad attuare in modo più efficace l'attuale legislazione comunitaria nei settori dell'occupazione e degli affari sociali;

40. rileva che nell'Unione 20 milioni di persone, in particolare donne, sono colpite dalla povertà nonostante abbiano un impiego, ossia in altre parole il 6% della popolazione totale e il 36% della popolazione attiva sono a rischio di povertà pur avendo un lavoro; esorta gli Stati membri a definire una legislazione sul minimo salariale quale parte integrante dell'inclusione attiva;

41. sottolinea che la percentuale di lavoro a tempo parziale nell'Unione è del 31% per le donne e del 7,4% per gli uomini; mette in evidenza che per le donne il lavoro a tempo parziale costituisce spesso soltanto un lavoro secondario e marginale caratterizzato da una retribuzione bassa e da una protezione sociale insufficiente; sottolinea che le donne sono quindi maggiormente esposte al rischio di cadere nella povertà, soprattutto se anziane, in quanto le pensioni per i lavori a tempo parziale sono spesso insufficienti a condurre una vita indipendente;

42. ritiene che, per l'inclusione attiva nel mercato del lavoro, le fasce più svantaggiate necessitano delle seguenti misure specifiche:

- i) assicurare sostegno allo sviluppo personale attraverso l'istruzione, la formazione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'acquisizione di conoscenze informatiche e la valutazione, nonché alla stabilità familiare, all'integrazione sociale e all'inclusione prima dell'impiego, riconoscendo che la propria responsabilità in materia di integrazione nella società è di fondamentale importanza e va stimolata;

ii) fornire il più ampio accesso alle informazioni e percorsi personalizzati per trovare un impiego sicuro, stabile e di alta specializzazione, rispondente alle esigenze e alle capacità degli interessati; eliminare gli ostacoli che incontrano coloro che entrano o rientrano nel mercato del lavoro, con un'attenzione particolare alle famiglie monoparentali e promuovere il pensionamento graduale allo scopo di aumentare i livelli di reddito delle persone anziane e prevenire il loro impoverimento;

iii) misure di sostegno per promuovere l'occupazione e la capacità di restare nel mercato del lavoro (ad es. opportunità di formazione e di apprendimento permanente sul lavoro); sviluppare l'imprenditorialità e prevedere meccanismi di lavoro che aiutino le persone emarginate a entrare nel mondo del lavoro e a conciliare il lavoro con l'esigenza di gestire determinate situazioni di svantaggio sociale (quali la mancanza di un'abitazione, la responsabilità di assistenza o i problemi di salute);

iv) tenere monitorata la situazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte di persone in età pensionabile ai fini dello sblocco di posti di lavoro;

43. ritiene che le politiche atte a far sì che "valga la pena di lavorare" (principio del making work pay) debbano affrontare il problema della "trappola" del basso salario e del ciclo di basso salario/assenza di salario (low-pay/no-pay) che si produce nel segmento più basso del mercato del lavoro, in cui gli impieghi poco sicuri, mal pagati, di bassa qualità e produttività si alternano con la disoccupazione e/o l'inattività; sottolinea la necessità di affrontare in via prioritaria il problema dell'esigenza di flessibilità nella disoccupazione e la questione delle prestazioni sociali; ritiene che i regimi di previdenza sociale dovrebbero motivare attivamente le persone a cercare nuove opportunità di lavoro incoraggiando al contempo l'apertura al cambiamento riducendo le perdite di reddito

e fornendo possibilità di istruzione; esorta i responsabili politici a utilizzare il concetto di flessicurezza nelle loro politiche improntate al principio del "making work pay";

44. invita gli Stati membri a ripensare le "politiche di attivazione" basate su regole di ammissibilità e di condizionalità eccessivamente restrittive per i beneficiari di prestazioni, che costringono la gente ad accettare impieghi di bassa qualità che non garantiscono un tenore di vita decoroso;

45. propone di stabilire un giusto equilibrio tra la responsabilità personale degli individui e la fornitura di assistenza sociale in modo da consentire a tutti di vivere dignitosamente e di essere membri della società;

46. dà rilievo alla posizione del Consiglio secondo cui le politiche attive per il mercato del lavoro devono promuovere il "lavoro di qualità" e la mobilità sociale ascendente ed aprire la strada verso un normale impiego retribuito, con una protezione sociale adeguata e con condizioni di lavoro e retributive dignitose;

47. evidenzia il potenziale dell'economia sociale, delle imprese sociali, del settore no profit e di quello dell'impiego pubblico di assicurare alle categorie vulnerabili opportunità occupazionali e ambienti di lavoro sovvenzionati, elementi che dovrebbero essere esaminati e sostenuti pienamente dagli Stati membri e nel quadro delle politiche comunitarie (Fondo sociale europeo, Fondo regionale e Fondo di coesione, ecc.);

48. concorda con la Commissione nel ritenere che alle persone impossibilitate a lavorare per diverse ragioni (ad es. grave disabilità, età o inabilità al lavoro, problemi legati all'impatto della povertà persistente e generazionale e/o della discriminazione, peso delle responsabilità famigliari o di assistenza o situazione di miseria locale), le politiche di inclusione attiva devono fornire integrazioni al reddito e misure di sostegno onde prevenire la povertà e l'esclusione sociale e consentire a tali individui di vivere dignitosamente ed essere membri della società;

49. invita gli Stati membri ad alleggerire la pressione fiscale non solo su chi ha i redditi più bassi ma anche su chi ha redditi medi per evitare che i lavoratori cadano nella spirale del basso salario, e a

scoraggiare il ricorso al lavoro non dichiarato;

50. richiama l'attenzione sui mutamenti sociali che in Europa stanno alterando la composizione sociale delle famiglie; chiede che tali cambiamenti siano tenuti in considerazione al fine di eliminare le barriere che impediscono di accedere al mercato del lavoro al partner lavorativamente inattivo di una coppia di conviventi non sposati;

51. ritiene che l'economia sociale e le imprese sociali debbano fornire condizioni di lavoro e retribuzioni dignitose e promuovere al contempo la parità di genere e politiche antidiscriminatorie (ad es. colmando il divario retributivo fra i sessi, sottoscrivendo i contratti collettivi, pagando il salario minimo e assicurando parità di trattamento);

52. rileva che, nonostante le iniziative incoraggianti che vanno nel senso di una maggiore partecipazione all'istruzione superiore, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a mantenere e introdurre gli apprendistati basati sul lavoro; sollecita gli Stati membri a sviluppare politiche coerenti in materia di tirocini che prevedano garanzie minime e retribuzioni dignitose e, inoltre, a combattere l'attuale tendenza a camuffare da tirocini non retribuiti attività lavorative a tutti gli effetti;

53. invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare un approccio coerente, a livello dei sistemi educativi degli Stati membri nell'Unione, ai processi di orientamento professionale basato su formule di tutoraggio simili che consentano ai giovani di conseguire una formazione in settori orientati al lavoro, scelti dagli interessati quale parte del loro percorso di carriera; sottolinea che i sistemi di formazione dovrebbero essere basati sul riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati professionali e dovrebbero includere l'insegnamento linguistico al fine di eliminare le barriere alla comunicazione all'interno dell'Unione; ritiene che le misure di riqualificazione professionale dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra benessere emotivo e professionale in modo che la riqualificazione professionale non sia considerata un handicap o un ostacolo allo sviluppo professionale;

54. richiama l'attenzione sull'esigenza di promuovere l'inclusione

attiva dei giovani, degli anziani e dei migranti in tutti gli sforzi tesi a creare un mercato del lavoro inclusivo; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a elaborare una serie di misure urgenti per combattere il lavoro nero, il lavoro minorile forzato e lo sfruttamento abusivo della manodopera e per chiarire che la migrazione economica non deve essere confusa in modo fuorviante con la ricerca di asilo ed entrambe con l'immigrazione clandestina; invita gli Stati membri a presentare una proposta legislativa tesa a prevenire lo sfruttamento dei lavoratori vulnerabili da parte di capibanda e a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie;

Assicurare servizi di qualità e garantirne l'accesso alle categorie vulnerabili e svantaggiate

55. accoglie favorevolmente la tesi della Commissione secondo cui i regimi previdenziali obbligatori e integrativi, i servizi sanitari e i servizi sociali di interesse generale devono svolgere una funzione di prevenzione e di coesione sociale, facilitare l'inclusione sociale e salvaguardare i diritti fondamentali; rileva la necessità di garantire ai bisognosi lo sviluppo di servizi di assistenza a lungo termine di elevata qualità e accessibili anche sotto il profilo economico e di assicurare a coloro che forniscono l'assistenza delle misure di sostegno; invita gli Stati membri a individuare e ad affrontare i problemi delle persone coinvolte nell'assistenza familiare, spesso costrette a rimanere al di fuori del mercato del lavoro;

56. concorda con la Commissione nel ritenere che tutti i servizi di interesse generale, ivi comprese le industrie di rete, come ad esempio quelle dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e altri servizi di pubblica utilità e servizi finanziari, debbano svolgere un ruolo importante nel garantire la coesione sociale e territoriale e contribuire all'inclusione attiva;

57. sottolinea che l'accesso ai beni e ai servizi dovrebbe essere un diritto per tutti i cittadini dell'Unione e plaude pertanto alla proposta della Commissione di una direttiva orizzontale che completi la direttiva 2000/78/CE e che copra tutte le forme di discriminazione basate sui motivi indicati nell'articolo 13 del trattato CE, il che

dovrebbe contribuire a lottare contro la discriminazione in settori della vita diversi da quello lavorativo, inclusa la discriminazione basata sulla disabilità, sull'età, sulla religione o sulle convinzioni personali e sull'orientamento sessuale; reputa al contempo necessario compiere ulteriori progressi nell'attuazione delle direttive comunitarie esistenti in materia di antidiscriminazione;

58. incoraggia gli Stati membri a considerare l'introduzione di tariffe sociali predefinite per le categorie vulnerabili (per esempio, nei settori dell'energia e dei trasporti) e anche agevolazioni per l'ottenimento di microcrediti, in modo da promuovere l'inclusione attiva nonché la gratuità dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione per le persone che versano in difficoltà di natura materiale;

59. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare gli obblighi di servizio universale (ad es. nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi postali) al fine di ampliare l'accessibilità, anche sotto il profilo economico, dei servizi essenziali nonché a rafforzare alcuni obblighi mirati di servizio universale in modo da venire incontro alle categorie vulnerabili e svantaggiate nella società;

60. invita il Consiglio a deliberare l'impegno da parte dell'Unione europea ad eliminare il fenomeno dei senzatetto entro il 2015 e invita gli Stati membri a sviluppare politiche integrate atte a garantire l'accesso a un alloggio di qualità a costi contenuti per tutti; sollecita gli Stati membri a definire dei piani di "emergenza inverno" nel quadro di una più ampia strategia per i senzatetto e a istituire agenzie che si occupino di rendere disponibili e accessibili alloggi per le categorie vittime della discriminazione; propone che venga realizzata una raccolta di dati comparabili sull'ampiezza del fenomeno dei senzatetto e della inadeguatezza degli alloggi; invita la Commissione a sviluppare una definizione quadro su scala UE del problema dei senzatetto e a fornire aggiornamenti annuali sulle azioni intraprese e sui progressi compiuti negli Stati membri per porre fine a questo fenomeno;

61. sollecita gli Stati membri a ridurre la povertà infantile del 50% entro il 2012 e a misurare tale riduzione utilizzando indicatori che non siano soltanto economici, come primo passo verso

l'eliminazione della povertà infantile nell'Unione, e a destinare risorse sufficienti per il conseguimento di tale obiettivo; ritiene che gli indicatori utilizzati per misurare tale riduzione debbano tener conto in particolare dei bambini provenienti da famiglie che vivono in una situazione di estrema povertà;

62. sottolinea l'importanza di promuovere servizi integrati in grado di fronteggiare il problema della povertà e dell'esclusione sociale nelle sue varie sfaccettature, che trattino, per esempio, il legame fra la povertà e la condizione di senzatetto, la violenza, la salute fisica e mentale, i livelli di istruzione, l'integrazione sociale e comunitaria, la mancanza di accesso alle tecnologie e alle infrastrutture di informazione e l'approfondimento del "divario digitale";

63. invita gli Stati membri ad adottare un approccio di inclusione della salute in tutte le politiche e a sviluppare politiche integrate in materia sociale e sanitaria al fine di combattere le disparità nell'ambito della prestazione dell'assistenza sanitaria, della prevenzione e dei risultati in materia sanitaria, soprattutto per quanto riguarda le categorie vulnerabili e le persone con cui è più difficile stabilire un contatto;

64. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attività di volontariato e ad agevolare l'integrazione sociale delle persone che hanno perso i contatti con il mondo del lavoro o che non vi partecipano più;

65. accoglie favorevolmente l'accento posto dalla Commissione su una migliore accessibilità (disponibilità e costi contenuti) e migliore qualità dei servizi (coinvolgimento dell'utente, monitoraggio, valutazione dell'efficacia, buone condizioni lavorative, principio di uguaglianza nelle politiche di assunzione e nella fornitura dei servizi, coordinamento e integrazione dei servizi e adeguatezza delle infrastrutture fisiche);

66. invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento dei servizi pubblici, specialmente per quanto riguarda i collegamenti tra i servizi dedicati all'infanzia e quelli dedicati agli adulti; esorta gli Stati membri ad introdurre programmi di assistenza per i genitori nei diversi ambiti in cui la povertà porta ad una mancanza di conoscenza per quanto riguarda l'opera di educazione dei bambini e

a garantire che le linee di assistenza telefonica per bambini siano sufficientemente finanziate; pone in rilievo che i servizi pubblici dedicati ai bambini e alle famiglie devono garantire che vi siano adeguate strutture, incentivi, sistemi di gestione delle prestazioni, flussi di finanziamento e forza lavoro, che la forza lavoro impegnata in prima linea sia competente, informata e sicura così da poter assicurare una prevenzione migliore e interventi precoci e che i servizi rispondano ai bisogni degli utenti, in particolare quelli di famiglie vulnerabili;

67. raccomanda agli Stati membri di accordare maggiore importanza al fatto che i tagli ai sussidi destinati a servizi specifici, come i buoni mensa, la gratuità dei testi scolastici e degli scuolabus, nonché a opportunità formative ricreative ed extrascolastiche essenziali, potrebbero provocare la diretta esclusione sociale, specie dei bambini provenienti da famiglie socialmente vulnerabili; sottolinea la necessità che gli Stati membri forniscano pari opportunità di integrazione a tutti i bambini attraverso una politica sportiva attiva nelle scuole e l'accesso alle tecnologie dell'informazione; invita la Commissione a integrare i servizi all'infanzia, come gli asili, il trasporto e la mensa scolastici, nell'elenco dei servizi sociali di interesse generale;

68. accoglie positivamente la deistituzionalizzazione dei disabili ma osserva che essa richiede una dotazione sufficiente di servizi di sostegno e assistenza di alta qualità, a livello delle comunità, che favoriscano una vita indipendente, il diritto all'assistenza personale, il diritto al controllo del bilancio individuale e la piena partecipazione alla società;

69. evidenzia la necessità di promuovere, da parte degli Stati membri, lo sviluppo e l'attuazione di strategie articolate in materia di invecchiamento, a livello locale, regionale e nazionale;

70. ritiene che sia opportuno intraprendere più iniziative a livello degli Stati membri e dell'Unione europea per riconoscere, analizzare e affrontare il problema della violenza domestica e del maltrattamento dei bambini e degli anziani;

71. invita gli Stati membri a sviluppare un approccio più costruttivo alla politica in materia di stupefacenti ponendo l'enfasi

sull'istruzione e sulla cura delle dipendenze piuttosto che sulle sanzioni penali;

72. invita gli Stati membri a rendere prioritarie le misure di sanità pubblica che tentano di affrontare in modo diretto le disparità per quanto riguarda il livello di sanità e di accesso all'assistenza sanitaria in molte comunità composte da minoranze etniche;

73. osserva che, in tutti gli Stati membri, l'abuso di alcol e di stupefacenti può portare alla criminalità, alla disoccupazione e all'esclusione sociale; è convinto che sia pertanto inaccettabile che per molte persone il sistema carcerario sia l'unico modo di ottenere cure e consulenza di specie;

74. sottolinea che esistono molte forme di disabilità: esse comprendono i problemi di mobilità, la menomazione visiva, la menomazione dell'udito, le patologie mentali, le patologie croniche e le disabilità dell'apprendimento; evidenzia il fatto che le persone affette da disabilità multiple conoscono difficoltà eccezionali, alla stregua delle persone soggette a discriminazioni multiple;

75. chiede la destigmatizzazione delle persone con problemi di salute mentale e delle persone con disabilità dell'apprendimento, la promozione della salute mentale e del benessere, la prevenzione dei disturbi mentali nonché maggiori risorse per il trattamento e la cura;

76. invita gli Stati membri ad applicare la legislazione in materia di lotta contro la tratta e la discriminazione e, in particolare, a firmare, ratificare e attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

77. esorta tutti gli Stati membri a salvaguardare la politica di asilo fondata sui diritti umani in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati e altre normative pertinenti in materia di diritti dell'uomo, attivandosi nel contempo per porre fine alla dipendenza dei richiedenti asilo dai sussidi, consentendo a tali persone di lavorare, nonché a valutare l'opportunità di sviluppare altri percorsi per l'immigrazione legale;

Migliorare il coordinamento delle politiche e la partecipazione di tutti i soggetti interessati

78. constata con rammarico che la relazione congiunta 2008 della Commissione sulla protezione e sull'inclusione sociale non

contempla un orizzonte strategico pari alla necessità di eliminare la povertà e superare l'esclusione sociale;

79. concorda con la Commissione nel ritenere che l'approccio all'inclusione attiva debba promuovere un processo di attuazione integrato a livello di Unione europea, nazionale, regionale e locale che coinvolga tutti i soggetti interessati (parti sociali, ONG, enti locali e regionali, ecc.) e prevedere al contempo la partecipazione attiva delle stesse persone svantaggiate allo sviluppo, alla gestione, all'implementazione e alla valutazione delle strategie;

80. sottolinea la necessità di una serie omogenea di misure a livello europeo tese a impedire e sanzionare gli abusi di qualsiasi tipo a danno delle minoranze, delle persone con disabilità e dei cittadini anziani, nell'ambito di azioni concrete a favore di una riduzione generalizzata della vulnerabilità di queste categorie sociali, anche sotto il profilo materiale;

81. invita il Consiglio e la Commissione a orientare in modo chiaro la prospettiva strategica verso l'eliminazione della povertà e la promozione dell'inclusione sociale, nel quadro dell'Agenda sociale 2008-2012; chiede un impegno più esplicito nel prossimo ciclo del metodo di coordinamento aperto nei settori della protezione ed inclusione sociale, a favore di una strategia dinamica ed efficace della Comunità che stabilisca obiettivi significativi e porti alla creazione di strumenti validi oltre a meccanismi di monitoraggio incentrati sulla lotta alla povertà, all'esclusione sociale e alla disuguaglianza; invita il Consiglio e la Commissione ad affrontare i problemi relativi ai diversi processi di coordinamento (strategia di Lisbona, strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, metodo di coordinamento aperto nei settori della protezione ed inclusione sociale) in modo da introdurre nel quadro di tutte queste politiche un chiaro impegno verso l'eliminazione della povertà e la promozione dell'inclusione sociale;

82. esorta la Commissione, il Comitato per la protezione sociale e gli Stati membri a definire obiettivi e mete specifici in materia di parità di genere al fine di combattere l'indigenza e l'esclusione sociale, comprese una serie di azioni politiche finalizzate a sostenere i gruppi di donne maggiormente esposti al rischio di povertà e di

esclusione sociale, quali ad esempio le famiglie non tradizionali e monoparentali, le donne immigranti, le profughe e le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne anziane e disabili;

83. incoraggia le parti sociali a proseguire gli sforzi già avviati con l'Analisi congiunta delle parti sociali e il loro programma di lavoro 2006–2008 per l'integrazione delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro; ritiene necessaria una migliore governance per coordinare, da un lato, queste attività delle parti sociali connesse con il mercato del lavoro e, dall'altro, il più ampio dialogo civile (ONG, ecc.) sull'inclusione sociale in ambiti che esulano dalla sfera occupazionale;

84. appoggia la tesi della Commissione secondo cui, per quanto riguarda la raccomandazione 92/441/CEE e il metodo di coordinamento aperto nei settori della protezione ed inclusione sociale, sono necessari adeguati indicatori e sistemi nazionali globali per la raccolta e l'analisi di dati (ad es. dati statistici sul reddito medio disponibile, sui consumi delle famiglie, sul livello dei prezzi, sui salari minimi, sui meccanismi di reddito minimo e i connessi benefici); ritiene che il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle strategie di inclusione sociale e le relazioni sullo stato di avanzamento degli Stati membri dovrebbero dimostrare se il diritto fondamentale a risorse e a prestazioni sufficienti che consente alle persone di vivere dignitosamente è rispettato in ogni Stato membro, anche a livello regionale;

85. plaude alla comunicazione della Commissione intitolata "Un rinnovato impegno a favore dell'Europa sociale: rafforzamento del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e l'integrazione sociale" (**COM(2008)0418**), che propone di rafforzare il metodo di coordinamento aperto sociale migliorandone la visibilità e i metodi di lavoro e rafforzando la sua interazione con altre politiche; plaude, in particolare, alle proposte della Commissione di stabilire obiettivi per la riduzione della povertà (in generale, la povertà infantile, la povertà pur avendo un lavoro e la povertà persistente a lungo termine), per un livello minimo di reddito attraverso le pensioni e per la qualità delle cure sanitarie e l'accesso alle stesse (per ridurre la mortalità infantile, migliorare la

salute ed aumentare l'aspettativa di vita, ecc.);

86. esorta gli Stati membri a intraprendere misure efficaci intese a raggiungere gli obiettivi di Barcellona in materia di assistenza all'infanzia; esorta la Commissione e gli Stati membri a formulare raccomandazioni sul modo di soddisfare le necessità in materia di servizi di assistenza in Europa (in particolare, organizzando e finanziando, ad esempio, l'assistenza per i minori e le altre persone a carico), inclusa la definizione di obiettivi e indicatori specifici finalizzati a fornire servizi di assistenza all'infanzia in tutta l'Unione al 90% dei bambini dalla nascita fino all'età della scuola dell'obbligo nonché un livello adeguato di assistenza per le altre persone a carico entro il 2015; precisa il fatto che tutti i servizi dovrebbero soddisfare i criteri dell'abbordabilità, dell'accessibilità e della buona qualità in modo che crescere i figli e prendersi cura delle persone a carico non sia più sinonimo, per le donne, di "rischio di povertà" speciale;

87. sottolinea che le persone più lontane dal mercato del lavoro dovrebbero beneficiare maggiormente di programmi comunitari come il Fondo sociale europeo e l'iniziativa EQUAL; invita la Commissione a valutare il contributo dei Fondi strutturali agli obiettivi del metodo di coordinamento aperto sulla base degli indicatori di inclusione sociale e a incoraggiare l'applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento del Fondo sociale europeo e il ricorso al finanziamento Progress a supporto delle misure di inclusione attiva, e ad esplorare la possibilità di riservare fondi FSE o di identificare uno stanziamento specifico per un'iniziativa comunitaria in tale ambito; è convinto che ciò consentirà anche di favorire la creazione di reti di buone prassi nella lotta alla povertà e di promuovere lo scambio di esperienze tra gli Stati membri;

88. invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi ad agire efficacemente nel quadro dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, che dovrebbe rappresentare un parte sostanziale degli sforzi a lungo termine di lotta contro la povertà;

89. invita la Commissione ad appoggiare la partecipazione significativa e sicura dei bambini a tutte le tematiche che li riguardano, garantendo che tutti abbiano pari opportunità di partecipazione;

90. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato per la protezione sociale.

Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2009

Cos'è un' Associazione di Promozione Sociale (Centro Italiano Femminile)

Le associazioni di promozione sociale perseguono finalità di utilità sociale

Senza entrare nel puro tecnicismo si riporta sinteticamente tre definizioni nelle quali si evidenzia le differenze tra le varie forme associative:

APS: Sono associazioni che perseguono finalità di utilità sociale. Svolgono attività prevalentemente verso i propri associati anche dietro pagamento di un corrispettivo specifico. Se affiliate ad ente nazionale riconosciuto dal ministero possono svolgere attività di somministrazione ai propri soci senza che questa sia considerata come attività commerciale. Si avvalgono prevalentemente di lavoro prestato in forma libera e gratuita dai propri associati. Possono avvalersi di prestazioni retribuite in caso di particolare necessità. Possono ricevere erogazioni liberali come le Onlus. Per vedere nello specifico i campi di attività delle APS si guardi la L. R. 34/2002.: riferimenti normativi: Legge 383/2000 e Legge Regionale Emilia Romagna n. 34/02

ASD: sono associazioni che svolgono attività sportive in forma dilettantistica. Hanno un regime fiscale molto agevolativi che prevede la possibilità di erogare compensi fino a € 7.500 senza che questi siano considerati reddito. Inoltre se svolgono nell'arco di un anno attività commerciale superiore a quella istituzionale non perdono la qualifica di ente non commerciale. Possono ricevere erogazioni liberali come le Onlus. Le agevolazioni per le ASD sono

subordinate al rispetto dei dettami legislativi dell'Art. 90 L. 289/02 e dall'iscrizione della stessa nel registro del CONI.

Associazioni di Volontariato: perseguono finalità di solidarietà. La loro attività si svolge verso terzi in forma gratuita bilateralmente: la qualifica di volontari è incompatibile con forme di compenso che non siano i rimborsi spesa e non possono svolgere attività a pagamento verso i terzi. Per tali associazioni sono decommercializzate le attività che oggettivamente lo sono, purché rientrino tra quelle c.d. marginali. Possono ricevere erogazioni liberali. Sono Onlus di diritto. Riferimenti normativi: L. 266/91.

Per Concludere: Le tre forme associative APS, ASD, e ODV si differenziano soprattutto per le loro finalità associative, per i soggetti beneficiari e per il modo di organizzare l'attività associativa. Esistono poi peculiarità legislative in materia fiscale e normativa in generale. Per quanto riguarda enti misti, le associazioni sportive molto spesso si iscrivono nel registro delle APS acquisendone così anche tale status. In Emilia Romagna la qualifica di ODV è incompatibile con quella di APS

Normativa APS –Legge Quadro 383/2000

La legge 383 del 7 Dicembre del 2000 , che si occupa della disciplina delle associazioni di promozione sociale, esclude dalla qualifica di associazioni di promozione sociale i partiti, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. È la prima legge che riconosce il patrimonio sociale e culturale del mondo dell' associazionismo italiano. Si tratta della definitiva concessione della cittadinanza giuridica alle associazioni di promozione sociale, anche attraverso l'istituzione di un'anagrafe delle Associazioni, dell' Osservatorio nazionale, oltre che di uno stanziamento di un fondo nazionale. L'art.1 della legge riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Se ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia. È una legge che

si propone di valorizzare in particolare l'associazionismo di promozione sociale stabilendo i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale. Favorisce il formarsi di nuove realtà associative consolidando e rafforzando quelle già esistenti. Fra gli obblighi che dovranno essere iscritti negli statuti delle associazioni, vi sono, quello di reinvestire gli eventuali utili a favore delle attività previste dagli statuti stessi, l'obbligo di redazione di rendiconti economico - finanziari e, in caso di scioglimento, cessazione, o estinzione dell'associazione, l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale. Sul fronte delle entrate finanziarie consentite viene sancito che le associazioni possono usufruire di contributi provenienti da enti pubblici, dall'Unione europea e da organismi internazionali, nonché di erogazioni liberali di associati e terzi. Potranno, inoltre, essere utilizzati proventi derivanti da attività di tipo commerciale, artigianale o agricola sempre finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari. Una novità riguarda i registri delle associazioni di promozione sociale: ne sarà istituito uno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per le associazioni a carattere nazionale operanti da almeno un anno; inoltre, tutte le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, istituiranno registri per le associazioni operanti in ambito regionale. La normativa prevede anche la costituzione di un Osservatorio nazionale dell'associazionismo, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, e composto anche da rappresentanti delle associazioni. L'Osservatorio avrà molteplici competenze, che andranno dalla promozione di studi e ricerche, al sostegno, anche finanziario, di progetti elaborati dalle associazioni. Saranno istituiti anche osservatori regionali. Per sostenere finanziariamente le iniziative di competenza del nuovo organismo, è istituito un Fondo per l'associazionismo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali. L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo svolgerà la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato. Entrambi designeranno alcuni membri del CNEL. (consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro). Novità anche sul fronte fiscale. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, e le erogazioni liberali in denaro, entro certi limiti, faranno parte delle detrazioni d'imposta. E' esteso alle associazioni di promozione sociale l'accesso al credito agevolato previsto per le cooperative. Con questa legge il governo e le regioni s'impegnano ufficialmente a favorire l'accesso delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. L'ultima novità riguarda le strutture per lo svolgimento delle attività sociali: gli enti territoriali possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà.

Riportiamo di seguito il testo integrale.

Legge Quadro Nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000, n. 300)

Ddl Senato 4759 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le

istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Articolo 2.

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,

anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Articolo 4.

(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere *b), c), d), e)*, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera *g)*, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Articolo 5.

(Donazioni ed eredità)

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Articolo 6.

(Rappresentanza)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Capo II

REGISTRI

E

OSSERVATORI

DELL'ASSOCIAZIONISMO

Sezione I

Registri nazionale, regionali e provinciali

Articolo 7.

(Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Articolo 8.

(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Articolo 9.

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Articolo 10.

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Sezione II

Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo
Articolo 11.

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri

nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Articolo 12.

(Funzionamento e attribuzioni)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento

particolarmente avanzate;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Articolo 13.

(Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere *d*) e *f*) del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Articolo 14.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 15.

(Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Articolo 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Articolo 17.

(Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente

ripartizione:".

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

"I-*bis*) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

Capo III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I

Prestazioni degli associati

Articolo 18.

(Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 19.

(Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che fanno parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle

turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Sezione II

Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

Articolo 20.

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Articolo 21.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Articolo 22.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

"*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)";

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai

singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)";

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:

"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge";

c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis".

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Articolo 23.

(Tributi locali)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non

si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Articolo 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi)

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Articolo 25.

(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".

Articolo 26.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli

scopi statuari delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera *b)*.

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Articolo 29.

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Articolo 30.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare

convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 31.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di

particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Articolo 32.

(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;"

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite le seguenti: "nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,.". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.

97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV


DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 33.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



La legislazione della Regione Emilia Romagna sulle APS
L.34/2002

La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale. Ne favorisce il pluralismo e l'autonomia e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.

Con la legge regionale 34 del 2002 sono stati istituiti i registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale. Le associazioni iscritte hanno ampie opportunità e benefici, che vanno dalla possibilità di usufruire di spazi ed attrezzature dell'ente pubblico all'assegnazione di contributi per il sostegno a progetti di sviluppo dell'associazionismo; dalla possibilità di sottoscrivere convenzioni con gli enti per la gestione di attività di promozione sociale al diritto di partecipazione alla programmazione pubblica nei settori di attività.

La Regione assegna annualmente contributi alle associazioni iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo; al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo; alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti; al potenziamento e alla qualificazione dei servizi; alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento

anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.

La Regione, inoltre, assegna annualmente contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.

Ai sensi della legge quadro nazionale (383/2000) le associazioni iscritte hanno diritto anche ad alcuni benefici di carattere fiscale.

Ai sensi della legge regionale anche i Comuni possono istituire propri registri dove iscrivere le associazioni che hanno sede legale nel territorio comunale, ovvero, essendo già iscritte nel registro regionale o in uno dei registri provinciali, in detto territorio vi operano in modo continuato da almeno un anno. L'iscrizione nei registri comunali crea titolo a poter usufruire esclusivamente di benefici di carattere locale.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 34/2002 è stato istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale con il compito di occuparsi dello sviluppo di studi e ricerche sul settore nel territorio, elaborare dati e favorire la circolazione delle esperienze, formulare proposte per sviluppare le attività di promozione sociale.

Referente: servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, terzo settore, servizio civile
per informazioni tel. 051.527.7532 - 051.527.7206
E-mail: segrsvilsoc@regione.emilia-romagna.it

Delibera della Giunta regionale del 30/06/2008 n. 978

Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo);

Considerato che ai sensi dell’art. 6 della su richiamata legge regionale, con deliberazione n. 910 del 26/05/2003 sono state approvate le modalità di gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale e i criteri minimi di uniformità per la gestione dei registri provinciali e comunali delle stesse associazioni;

Preso atto che la gestione dei registri ha evidenziato in questi anni la necessità di rendere alcune modalità più chiare e articolate dal punto di vista interpretativo, nonché la necessità di ridefinirne altre al fine di consentire procedure più omogenee e rispondenti ai principi normativi e alle realtà associative;

Ritenuto pertanto necessario modificare la propria deliberazione n. 910/2003 nella parte relativa all’allegato, parte integrante della stessa, avente per oggetto “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione”

Ritenuto necessario, per uniformità e chiarezza, riportare in allegato alla presente deliberazione, come parte integrante, il testo integrale del documento avente per oggetto “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione”, così come modificato con la presente deliberazione;

Sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all’art. 35 della L.R. n. 3/1999;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e successive modifiche e della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007; Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore, Anna Maria Dapporto;

A voti unanimi e palesi D e l i b e r a

di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, la deliberazione n. 910/2003 nella parte relativa all'allegato, parte integrante della stessa, avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione";

di riportare, per uniformità e chiarezza, come allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il testo integrale del documento avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione", così come modificato con la presente deliberazione;

di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE. REGISTRI PROVINCIALI E COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: CRITERI MINIMI DI UNIFORMITA' DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

1. Premessa e definizioni

La presente direttiva attua i commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10".

Tale legge definisce:

relativamente al registro regionale delle associazioni di promozione sociale i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione;

relativamente ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e, se istituiti, dei registri comunali delle associazioni di promozione sociale i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché Province e Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, disciplinino le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione.

Il registro regionale e i registri provinciali sono stati istituiti dall'art. 4, comma 1 della legge ed hanno sostituito rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali dell'associazionismo di cui all'abrogata L.R. n. 10/1995.

L'art. 5, comma 1 della legge prevede per i Comuni la possibilità di prevedere l'istituzione dei registri comunali.

2. Soggetti iscrivibili

I soggetti iscrivibili ai registri sono le associazioni di promozione sociale, dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc., che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione, salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge⁽¹⁾ Sono considerate associazioni di

⁽¹⁾ Partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati e le associazioni che pongono direttamente o indirettamente (ad es. mediante una quota associativa elevata) limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale al

promozione sociale i soggetti con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 34/2002, che devono sussistere sia formalmente che effettivamente. Più precisamente:

forma giuridica: associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 34/2002. Ai fini dell'applicazione di questa direttiva, la scrittura privata, che deve riportare la data certa⁽²⁾ di costituzione, è la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la semplice forma scritta. Ciò può valere anche qualora l'originario statuto sia stato redatto nella forma solenne, in quanto la funzione propria della forma (per la validità, per la prova, per la pubblicità, ecc.) non trova in questo caso un'obbligatorietà in alcuna disposizione di legge⁽³⁾. Ogni variazione statutaria deve essere comunicata all'Ente iscrivente entro 15 giorni dalla sua formalizzazione. La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione.

fini dell'associazione: perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002.

Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale consistente nel divieto di

perseguimento de fine di p.s., associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

⁽²⁾ La "data certa" del contratto associativo (o di una sua variazione) può risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò) o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. la registrazione all'Ufficio del Registro).

⁽³⁾ Si veda anche parere dell'Agenzia nazionale per le Onlus del 10/12/2007, prot. n. 245 – III/2.1.

ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

- **attività dell'associazione:** il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente. L'attività deve essere svolta in modo continuativo⁽⁴⁾, rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".

- **statuto:** deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'articolo 3 della L.R. n. 34/2002. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione. A tal fine valgono i principi che seguono. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione. L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In esso ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo e vale il principio maggioritario. Ad esso sono attribuite le decisioni

⁽⁴⁾ Non sono quindi iscrivibili i comitati.

più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (con esclusione di meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo⁽⁵⁾). Il numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (assemblea).

Se ciò si verificasse verrebbero di fatto vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori.

Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti sufficiente a garantire all'assemblea l'esercizio effettivo delle competenze specifiche, anche in riguardo ai poteri esercitabili nei confronti dell'organo direttivo.

Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

Per quanto riguarda la democraticità dell'ordinamento interno va precisato che la deroga prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f) della L.R. n. 34/2002 è consentita esclusivamente per le associazioni aventi rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3 della stessa legge regionale.

La "democraticità dell'ordinamento interno" può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute. In ragione di tale fonte normativa vanno richiamati principalmente, in sintesi non esaustiva, i seguenti elementi caratterizzanti un ordinamento democratico:

⁽⁵⁾ Valgono comunque le norme previste in materia dal codice civile.

remissione alla base associativa delle determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'associazione: elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione (da deliberarsi con il voto favorevole dei 3/4 dei soci⁽⁶⁾), etc.;

applicazione del principio maggioritario;

parità di diritti e doveri tra i soci;

assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli aderenti;

riconoscimento alla base associativa del diritto di ottenere la convocazione delle assemblee.

3. Registro regionale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione

La tenuta e la gestione del Registro regionale è demandata al Servizio regionale competente in materia di associazionismo di promozione sociale. Al registro regionale sono iscrivibili le associazioni di cui al precedente punto 2 ("soggetti iscrivibili"), formalmente costituite, effettivamente operanti da almeno un anno ed aventi rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 34/2002. Per quanto riguarda le associazioni a rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) della L.R. n. 34/2002, va specificato che è stata posta la condizione della "articolazione locale

⁽⁶⁾ Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum dei $\frac{3}{4}$ è possibile provvedere a deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di una maggioranza particolarmente qualificata dei soci. Se anche tale condizione non fosse oggettivamente realizzabile pare legittima la possibilità di ricorrere a procedure di tipo cautelativo, come, ad esempio, il deliberare lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea dopo l'aver accertato per tre convocazioni assembleari consecutive (fatto salvo il principio di cui all'art. 2369 del codice civile) il mancato raggiungimento del quorum dei $\frac{3}{4}$ o di una maggioranza qualificata.

strutturata su base associativa" quale requisito finalizzato a far sì che un'associazione assuma di fatto "rilevanza regionale".

La ratio della legge sarebbe infatti vanificata se l'articolazione locale, risultasse in realtà solo una longa manus, un ufficio, una segreteria, un referente locale della "associazione madre".

L'articolazione locale per rispondere al principio di legge dovrà dunque consistere in vera e propria struttura associativa: avere un'assemblea ed un consiglio direttivo idonei a rappresentare al tempo stesso sia le esigenze territoriali peculiari di quella provincia, sia la volontà dell'intera associazione, di cui l'articolazione locale rimane parte.

Non può pertanto rispondere al dettato normativo un'articolazione locale con un numero evidentemente esiguo di soci, anche in considerazione che le associazioni a rilevanza regionale sono portatrici di interessi collettivi molto importanti, diffusi e compositi.

3a) Registro regionale: iscrizione

La domanda di iscrizione, formulata secondo il modello Allegato 1 ed in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente, è indirizzata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale. Terzo settore. Servizio civile - V.le A. Moro 21 - 40127 Bologna. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:1) normativa interna dell'associazione e precisamente:1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione. Le sezioni locali di associazioni nazionali non

costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna. Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzi tra l'altro:3a) la rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge;3b) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;3c) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;3d) almeno un anno di attività effettiva.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000. La Regione individua il responsabile del procedimento con atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale regionale. Ai fini dell'iscrizione la Regione verifica il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 3 della L.R. n. 34/2002 e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative, con atto del Dirigente competente. I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati. I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'associazione richiedente alla

Provincia e al Comune ove l'associazione ha sede, e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3b) Registro regionale: cancellazione

La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Dirigente competente e comunicato all'associazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha sede.

Cause della cancellazione sono: richiesta della stessa associazione iscritta; riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;⁽⁷⁾ mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida; mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto. Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3c) Registro regionale: revisione

Il Registro regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006. A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente trasmettono, entro il 30 giugno, dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di legge, secondo il modello che verrà all'uopo disposto dal Servizio regionale competente.

4. Registri provinciali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, cancellazione revisione

⁽⁷⁾ Ciò a seguito dell'attività di controllo (art. 17), di revisione dei Registri o di qualunque altra circostanza.

Nei registri provinciali sono iscrivibili le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili")⁽⁸⁾, formalmente costituite, svolgenti attività effettiva da almeno un anno e non aventi rilevanza regionale ai sensi dei commi 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, con sede legale ed operanti nel territorio provinciale. La tenuta e la gestione dei registri provinciali sono di competenza delle singole Province.

4a) Registri provinciali: iscrizione

La domanda, formulata secondo il modello Allegato 1 e in regola secondo la normativa in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità. Il parere del Comune è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine le Province possono prescindere dal parere. I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalle Province in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 1) normativa interna dell'associazione e precisamente 1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente; 1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; 1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa. Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Provincia (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione. Le sezioni

⁽⁸⁾ Per l'iscrizione ai registri provinciali un'associazione, anche se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul registro regionale o nazionale di cui alla legge 383/00, deve comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria prevista dalla presente direttiva.

locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna. Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzi tra l'altro:3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;3c) almeno un anno di attività effettiva;4) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000. Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.

Ai fini dell'iscrizione nel registro la Provincia verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni. I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati. Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione. A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza di cui all'Allegato 1. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

4b) Registri provinciali: cancellazione

La cancellazione dal Registro provinciale è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall'assunzione alla Regione, all'associazione interessata ed al Comune ove essa ha sede. Cause della cancellazione sono: richiesta della stessa associazione iscritta; riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie; mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida; mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto. Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

4c) Registri provinciali: revisione

Il Registro provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni provinciali, che daranno comunicazione dell'esito alla Regione.

5. Registri comunali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione la revisione

Ai sensi e per gli effetti di all'art. 5 della legge, ciascun Comune può prevedere l'istituzione del Registro comunale su cui provvederà ad iscrivere le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili"): d'ufficio quelle che, iscritte nei registri regionale o provinciali hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente dal almeno un anno. Il Comune potrà rivolgersi alla Regione e alle Province che metteranno a sua disposizione la documentazione e le informazioni utili a tal fine su richiesta le associazioni che non essendo iscritte in detti registri hanno sede nel territorio comunale. I registri comunali

sono tenuti e gestiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

5a) Registri comunali: iscrizione

La domanda, formulata secondo il modello Allegato 1 e in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e inviata al Comune sede legale dell'associazione. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:1) normativa interna dell'associazione e precisamente:1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa. Le modifiche statutarie devono essere comunicate al Comune (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione. Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzi tra l'altro:3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in

forme indirette o differite;3c) almeno un anno di attività effettiva.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000. Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa. Entro trenta giorni dall'assunzione il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e alla Regione. A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza di cui all'Allegato 1. I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002. Le associazioni iscritte unicamente ai registri comunali acquisiscono titolo ad accedere ai soli benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 34/2002.

5b) Registri comunali: cancellazione

La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata, alla Provincia e alla Regione. Cause della cancellazione sono: richiesta della stessa associazione iscritta; riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida; mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto. Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa;
elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
relazione dettagliata sull'attività svolta;
documentazione dell'organo centrale competente che attesti
l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione
regionale o statuto nazionale che dichiara tale autonomia (*solo per
le sezioni locali di associazioni nazionali*).

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000,
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76
dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità,

DICHIARA inoltre quanto segue:

- che l'associazione (*per esteso compresa eventuale acronimo*)

_____,

Codice Fiscale _____, ha sede legale a
_____, Cap. _____, Prov. _____,
p.zza/via _____, Tel. _____,
Fax _____, E-mail _____

- che l'associazione è stata formalmente costituita il

- che l'associazione è attiva dal (*anno*) _____

- che ha la seguente natura giuridica:

associazione con personalità giuridica

associazione senza personalità giuridica

- che ha la seguente forma di costituzione:

associazione costituita con scrittura privata

associazione costituita con scrittura privata registrata

associazione costituita con atto notarile
sezione locale di associazione nazionale
(specificare quale) _____

- che per fini istituzionali gestisce le seguenti strutture (*numero e tipologia*) _____

- che svolge le seguenti attività: _____

- che il totale degli aderenti è: persone fisiche n. _____

enti privati n. _____

enti pubblici

n. _____

- che il totale degli aderenti che svolgono attività effettiva è
n. _____

- che il totale dei lavoratori dipendenti è n. _____

- che il totale dei lavoratori autonomi è n. _____

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la norma statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (indicare nominativo e recapito telefonico di un/una referente)

_____ Distinti saluti.

Data _____

Il Presidente

(o il legale rappresentante)

Interviste di giovani aderenti sulle tematiche dell'infanzia 0-6 anni e sugli aiuti agli anziani in famiglia e soli
CIF Bologna

CIF Carpi

**Intervista all'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Carpi –
Dott. Alberto Bellelli**

È presente la Collaboratrice Tecnica Papotti
(a cura di Gabriella Contini e Nadia Lodi)

Assessore, quali sono le finalità progettuali ed i finanziamenti preventivati dal suo Assessorato con riferimento ai servizi domiciliari, socio-assistenziale e di assistenza integrata del territorio di Carpi?

La Regione E.R. con la delibera assembleare n.117 del 18 giugno 2013 ha prorogato la validità del Piano sociale e sanitario regionale 2008-2010 per gli anni 2013-2014. Tale Piano ha definito il sistema dei servizi, indicato un nuovo sistema di governance pubblica e promosso obiettivi che solo in parte sono stati acquisiti confermandone la sua vigenza. Il Piano pertanto rimane ancora valido nelle sue scelte di fondo ma richiede un aggiornamento coerente con le priorità evidenziate dalla crisi economica e sociale. I fenomeni ed i temi di particolare interesse che emergono per la programmazione ed il lavoro futuro sono: l'impovertimento, la fragilità, il crescente contesto pluriculturale, la comunità coesa come risorsa e nuovi percorsi di programmazione integrata. A livello locale si attua il P.A.L. A Carpi (territorio dell'Unione delle Terre d'Argine) il Piano attuativo biennale 2013-14 mette in evidenza alcuni cambiamenti che sono il frutto di una rilettura complessiva

della progettualità esistente. Gli eventi sismici del 2012, che hanno colpito gravemente il territorio, hanno reso necessario rivedere il sistema di welfare e rileggere i bisogni della popolazione, in particolare in relazione alla ricostruzione, non solo delle strutture abitative e produttive ma anche e soprattutto dei contesti sociali, economici e culturali. La sfida principale di questa programmazione consisterà proprio nel curare l'attivazione di reti informali e di scambio sul territorio, attraverso il consolidamento di progetti già avviati e l'implementazione di nuovi interventi da concepire come laboratori aperti per la realizzazione di una programmazione sociale sempre più partecipata. Elemento comune è la valorizzazione delle risorse sociali (formali ed informali) della comunità locale che, con il suo patrimonio di relazioni, di volontariato e di solidarietà, costituisce una ricchezza fondamentale nei momenti di difficoltà e di crisi.

Per gli anziani non autosufficienti ed i disabili e le loro famiglie quali iniziative verranno finanziate dalla giunta? E' previsto un fondo per l'autosufficienza? Le risorse potranno soddisfare tutte le necessità perchè le famiglie non rimangano sole di fronte a situazioni difficili?

Con il Fondo Regionale Autosufficienza (10 milioni di euro circa)

si elargiscono risorse a tutte le persone che abbisognano di tale tipo di necessità. La critica positiva che emerge è questa: con un fondo regionale così fortemente “contingentato” alla spesa di partecipazione dei servizi pubblici (unitamente alla programmazione dei posti che va a definire tariffe, rette, costo effettivo della persona all’interno della struttura), è evidente che una parte predominante del Fondo viene utilizzato per alimentare il sistema di residenzialità e semiresidenzialità (posti programmati); per tale motivo vi sono sempre minori risorse da utilizzarsi per la progettazione sociale.

In occasione del sisma si è dovuto affrontare un piano emergenziale: persone in assistenza domiciliare che hanno una insufficienza più o meno conclamata (sia di deambulazione che di contesto sociale); anziani a vita sola che si sono arrangiati con il famoso strumento dell’assistente familiare; persone che vivono malamente la loro dimensione di autonomia residua e che non sono mai passati attraverso le politiche sociali. In quell’occasione il lavoro capillare è stato alquanto duro considerata anche la situazione insalubre: si è passati tenda per tenda per verificare lo stato dell’anziano (se disabile, tetraplegico, bisognoso di terapie urgenti) e realizzando, all’interno di scuole, centri sociali, ex scuole primarie, punti di appoggio. Altre strutture sono state date in affidamento ad associazionismo e volontariato (Unitalsi) con la disponibilità totale da parte dei MMG ed altre forze territoriali. Le assistenti familiari che sono rimaste in città sono diventate automaticamente le care-givers della situazione; i volontari sono diventati una sorta di OSS; anche la cooperazione sociale (Domus, Gulliver, etcc) è risultata un buon apporto. Tutto ciò ha evidenziato un lavoro di rete esemplare che ha consentito di affrontare bene l’emergenza. Non è da sottovalutare a Carpi e dintorni la risorsa, sviluppatasi nel corso dei tempi, fornita dal Volontariato e dall’associazionismo, soprattutto nell’ambito del trasporto socio-sanitario (Auser, Croce Rossa, Croce Blu, Amo), che non riguarda soltanto il trasporto barellati ma anche l’accompagnamento per visite mediche presso il presidio sanitario, l’attivazione di esperienze di “compagnia” ed interventi a domicilio. Anche altre esperienze come quella attivata dall’associazione

“Anziani in rete”, risultano valide per il supporto all’anziano (non soltanto trasporto barellati quindi ma anche accompagnamento per visite mediche presso il presidio sanitario, attivazione di esperienze di “compagnia” ed interventi a domicilio). Altro supporto valido deriva dalle associazioni che fanno riferimento a determinate patologie (Alice, Parkinson, Alzheimer, Amici del Cuore, Amici del Fegato), che si sostengono vicendevolmente). C’è quindi un mondo vivo che si parla e che si relaziona per superare bene situazioni difficili nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria. Per il futuro si auspica anche l’attivazione di un numero telefonico unico. Vista la forza del volontariato locale una settimana fa è stata presentata all’assessore regionale Teresa Marzocchi una proposta progettuale, fondata sulla creazione di un sistema di monitoraggio e/o mappatura, che coinvolga tutto il settore pubblico e tutte le realtà legate all’associazionismo, al volontariato ed al sindacato del nostro territorio. L’obiettivo è quello di conoscere la reale situazione dei soggetti fragili in ambito territoriale (casi identificati da un punto di vista geografico) al fine di stabilire piccole unità di misura. Avendo vissuto e risolto in occasione dell’esperienza del sisma difficili situazioni di emergenza ora si chiede anche ai volontari di diventare un punto di riferimento (“un’antenna”) per poi costituire, in caso di difficoltà, un riferimento familiare. Il valore aggiunto di tale progetto di coesione sociale consiste nel funzionare non soltanto in tempi difficili di emergenza, ma anche in tempi normali routinari. Il volontario sarà il primo ad avvisare e sollecitare i servizi sociali circa la situazione di fragilità ed interventi di particolare urgenza. Attualmente esiste già un volontariato che opera dentro alle strutture, in particolare l’associazione “Amica” e l’AVO. Tali due associazioni sono quelle che stanno lavorando di più all’interno delle strutture protette: “Amica” più da un versante ludico-ricreativo e fund raising ed AVO che sta traducendo l’esperienza già attivata in ambito ospedaliero e che ad ottobre realizzerà un Convegno a valenza regionale. Noi vogliamo investire seriamente sul progetto illustrato poiché rappresenta un valido strumento da utilizzarsi per conoscere meglio il contesto familiare e per contribuire a superare i conflitti, le difficoltà emergenti e l’impoverimento della società. La

nostra società vive infatti una crisi durissima spesso dovuta all'elevata disegualianza sociale anche nell'ambito di un medesimo nucleo familiare. Si presentano disagi attualmente quasi "invisibili" al nostro sistema di servizi in una fascia di popolazione vulnerabile. La famiglia che si è trasformata notevolmente nel corso dei tempi, rappresenta oltre che un progetto di vita anche uno dei minimi comuni denominatori dell'organizzazione sociale. È la base effettiva ed è anche una struttura relazionale. Il sistema di welfare sino ad ora attivato si basava sulla piena occupazione; ora in piena crisi economica e relazionale tale sistema non regge più. Oggigiorno la mancanza di lavoro immette un elemento di disgregazione economico e sociale e quindi induce ad una minore progettualità. In famiglia spesso si diventa caregiver familiare non per scelta ma per necessità familiare, al fine di far fronte ai bisogni complessi e pesanti generati dalle malattie incombenti (Parkinson, Alzheimer, etc.); le donne, colpite dalla dilagante disoccupazione, sono spesso le prime a pagarne le conseguenze. La situazione di malattia va affrontata nel complesso; per noi l'oggetto di cura non è soltanto l'anziano ma il contesto familiare, inteso come "non isolamento ma come reale conoscenza dei servizi e delle opportunità nel concetto di piena sussidiarietà". Mi riferisco prettamente al volontariato legato al trasporto socio-sanitario per quei cittadini che per diversi impedimenti necessitano di tale servizio.

Le Parrocchie del territorio esistono, che aiuto possono dare? È una realtà che si fa carico delle diverse situazioni? Sono state inserite le Parrocchie in tale quadro programmatico?

Certamente, le Parrocchie sono incluse anche perché in occasione del terremoto hanno costituito un valido riferimento. La parrocchia di S.Croce ha organizzato un micro-ospedale. In occasione della sagra ho rivisto quelle persone che alle 5 della mattina dovevano fare l'elenco dei pasti per il giorno seguente. Un lavoro straordinario! Le Parrocchie per quello che io ho potuto vedere, confrontando il servizio con il sistema Caritas, hanno sviluppato

due ambiti: a) fragilità sociale ed economica (si è ripreso in maniera positiva un lavoro parrocchiale a livello Caritas che vede oggi il sostegno economico su diversi nuclei). La Parrocchia di Cortile ha preso in affitto un negozio quale sostegno sociale gestendo una serie di situazioni e tutto ciò rappresenta un'evoluzione. b) l'altro ambito riguarda la gestione dei servizi in rete. La Parrocchia di Cibeno già partecipa al progetto di prossimità sociale; la parrocchia del Corpus Domini rappresenta il fulcro da cui è nata l'esperienza dell'associazione "Il Faro". A noi non interessa omogenizzare bensì valorizzare la rete dei rapporti in modo che abbiano un valido coordinamento senza perdere la propria identità. Però sono due filiere che hanno sviluppato parecchio: una è quella rivolta alla fragilità economico-sociale e l'altra quella verso lo sviluppo dei rapporti di rete (significativo è stato quanto realizzato a Cortile per l'inserimento di lavoratori magrebini stagionali).

Ritornando all'idea progettuale al momento si sta attivando un lavoro di back office legato alla costruzione della Banca Dati; successivamente si procederà alla costruzione della Banca Dati, che verrà analizzata unitamente alla Protezione Civile per determinare l'unità di misura di suddivisione dei nuclei familiari. Infine si chiamerà a raccolta tutto l'associazionismo e volontariato carpigiano ed anche il CIF avrà l'opportunità di stabilire contatti (almeno 10 nominativi).

Il CIF è sempre stato molto attento a tutte le situazioni della realtà carpigiana. Tutte noi abbiamo già un impegno: chi nell'Avo, chi nel gruppo Alzheimer, chi nelle Parrocchie e chi a Porta Aperta.

Risponde la collaboratrice Tecnica B.Papotti: certamente il CIF è trasversale a tutti gli effetti! Il Fondo Regionale Autosufficienza è di 10 milioni circa e la Programmazione è di 37 milioni. Vale la precisazione che la Giunta del Comune ne fa parte come Unione; chi decide le politiche sociali sono sicuramente i Sindaci e gli Assessori dei singoli Comuni; la Giunta in tal senso ha un potere di direzione delle politiche. Facendo un raffronto con altre realtà

territoriali nazionali si può affermare che il nostro territorio regionale ha livelli di servizio molto rilevanti, in particolare il distretto di Carpi, così come si evince dall'accreditamento. La zona centrale (Modena e Bologna) risulta più elevata rispetto alla Romagna od altre zone. L'Amministrazione tende a favorire la domiciliarità, cioè a tenere le persone al proprio domicilio! Sicuramente il sostegno familiare domiciliare viene ritenuto superiore al ricovero in struttura! L'accreditamento prevede da contratto interventi di animazione, spazi esterni e standard di socializzazione.

Assessore A. Bellelli: a conclusione ed a completamento del ragionamento fatto da Barbara aggiungo che sul piano della responsabilità della compilazione del Piano noi abbiamo una programmazione che ci richiede tre livelli di integrazione: a) sociale e sanitario (presso strutture che prima citavo oppure domiciliarità); b) piano di integrazione tra le diverse politiche degli enti locali (politiche giovanili, scolastiche, etc); c) integrazione con il terzo settore (sia con le imprese sociali che con il volontariato ed associazionismo). Le ho definite perché forse il piano di maturazione politica non è più quello della stretta condivisione (chi, fa, cosa) che ormai in questi anni abbiamo in qualche modo consolidato, ma è anche e soprattutto la condivisione preventiva degli obiettivi in un contesto sociale e non soltanto economico. L'amministratore politico deve comprendere che non si tratta soltanto di compilare uno schemino autoreferenziale di programmazione basato sulla quantificazione dei bisogni (se non si riesce più a fare quell'intervento subentra il volontariato). Se ci riduciamo a questo il Terzo Settore non crescerà mai! In questo modo non si fa passare il vero concetto di sussidiarietà! La sussidiarietà reale si ha anche quando vi è l'organizzazione e partecipazione della società! Ho aggiunto questo aspetto perché mi sembrava molto importante!

Intervista a Maria Cleofe Filippi - Assessore all'Istruzione, Città

dei bambini e delle bambine, Pari opportunità, Unione dei Comuni - Comune di Carpi (MO)

a cura di Maria Giulia Campioli

1) Quali sono le linee guida del progetto educativo per i bambini da 0-6 anni, seguite dal comune di Carpi? Quali servizi predisponete per implementare il progetto stesso?

Le indicazioni nazionali sono per un progetto educativo dai 4-6 anni, mentre la fascia 0-3 anni viene affidata come ambito di intervento ai servizi sociali. Le politiche per la fascia 0-3 sono gestite a livello nazionale come sostegno sociale alle madri che lavorano.

La normativa regionale invece si differenzia, attribuendo un progetto educativo a tutta la fascia 0-6.

La scelta politica è quella di considerare l'aspetto educativo del bambino già dalla primissima infanzia, e il comune di Carpi segue con profonda convinzione questa scelta regionale, puntando in modo particolare alla qualità del servizio offerto. Per fare ciò si sceglie, fra l'altro, di prestare molta attenzione al rapporto fra numero dei bambini e numero degli educatori presenti in ogni asilo nido comunale, che attualmente è il seguente: 0-12mesi 1/5, 12-24mesi 1/7, 24-36mesi 1/10 in caso di classi omogenee. Questi numeri bassi garantiscono che ogni bambino venga seguito al meglio, favorendo una relazione educativa molto stretta. Per ogni nido è poi previsto un servizio di consulenza pedagogica, per creare una relazione educativa non solo con i bambini ma anche con le famiglie. A questo riguardo va sottolineato che il tema della genitorialità e del sostegno alle giovani coppie con figli viene gestito in collaborazione strettissima con il Centro Famiglie (che è un servizio del sociale) e in questo modo si consente una sinergia fra i vari soggetti che operano con i bambini più piccoli e le loro famiglie.

In aggiunta ai servizi tradizionali si è poi cercato di differenziare le

tipologie di servizio per accompagnare il bisogno educativo delle famiglie. Oltre al classico Nido si offre così la possibilità di scegliere il Part Time (da quest'anno concentrato in una struttura unica sia per razionalità economica che per strutturare un percorso educativo ad hoc per i bambini che seguono questa formula); si offre la possibilità di prolungamento orario per coppie con particolari esigenze; sono stati prolungati i centri estivi (oltre il mese di luglio, ora si offre la possibilità di usufruire del servizio nido anche in agosto, in convenzione con strutture private); viene offerto ai bambini delle scuole dell'infanzia statali (che comincerebbero le attività a metà settembre) la possibilità di godere del servizio anche nei primi giorni di settembre.

Un altro servizio importante nel panorama della prima infanzia è il Centro Giochi "Scubidù" rivolto all'età 0-3anni. A seguito del terremoto riaprirà a settembre in una nuova struttura adiacente al Centro Famiglie. Su questo servizio abbiamo fatto una scelta politica, criticata da una certa opposizione in questo periodo di crisi, ma a cui invece io credo fermamente. A chi sostiene che il centro giochi sia un lusso che oggi il comune non si può più permettere, rispondo con convinzione che il beneficio di questo tipo di servizio, non si può misurare in termini strettamente economici, ma in termini di miglioramento delle reti sociali che si creano. Al giorno d'oggi sempre più giovani coppie vivono da sole l'esperienza meravigliosa ma anche sconvolgente della genitorialità, senza il sostegno di reti parentali. È importante avvicinare queste coppie che altrimenti resterebbero da sole, anche perché non tutti decidono di mandare il figlio al nido e in tempi di crisi sempre più donne dai lavori precari scelgono di restare a casa coi bambini invece di andare a lavorare. Per queste donne la possibilità di avere un luogo dove incontrare altre madri, con cui confrontarsi, un posto dove portare il bambino per farlo relazionare in sicurezza con altri piccoli, dove trovare il consiglio di esperti (sono sempre presenti educatrici esperte al centro giochi) è fondamentale. Le allontana dal rischio di depressione, e preserva la tenuta della loro famiglia.

Questi benefici vanno ben oltre le valutazioni di pura convenienza economica, senza contare poi che la frequenza è elevata sia al Centro Giochi “Scubidù”, che agli incontri serali per i genitori organizzati con gli esperti, a testimonianza del gradimento della cittadinanza per questo tipo di servizio.

Per la fascia 3-6 lo stesso tipo di servizio è offerto dal Castello dei ragazzi, con la biblioteca per ragazzi “Il Falco Magico” e lo spazio gioco della casa sull’albero (oltre alla ludoteca), in cui ai ragazzi vengono proposti percorsi anche in collaborazione con “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”.

2) Come vengono utilizzate le risorse messe a bilancio dalla giunta per le scuole per l’infanzia?

L’Unione Delle Terre d’Argine (Unione dei comuni di Carpi, Novi, Campogalliano, Soliera) ha portato a una vera ottimizzazione dei costi/benefici, consentendo un miglioramento della qualità educativa (relazione più stretta fra l’educatore e il bambino) e un aumento della quantità del servizio erogato. A fronte della stessa spesa degli anni passati (circa 9 milioni 750 mila euro trasferiti dal Comune di Carpi all’Unione per i servizi) è infatti aumentato il numero dei bambini accolti.

Si è adottato anche un nuovo sistema tariffario, più puntuale rispetto alle sole fasce ISEE, per cui ogni famiglia ha la propria retta. Grazie a questo, circa il 60% delle famiglie ha risparmiato sulle rette garantendo maggiore equità, e contemporaneamente il comune ha aumentato la copertura.

L’organizzazione interna è cambiata, stabilizzando molto personale educativo (intorno alle 40 unità) mentre si è scelto di appaltare all’esterno le prestazioni di servizi ausiliari. Ciò ha consentito una maggiore elasticità, un maggiore investimento sugli educatori nonostante il blocco delle assunzioni, e una diminuzione dei costi grazie alle economie di scala negli appalti.

Attualmente il comune contribuisce al 28-29% di copertura dei costi del servizio in generale per la fascia d’età 0-6 anni.

3) Qual è il contributo delle scuole paritarie?

A Carpi il contributo delle paritarie per la scuola d'infanzia è molto significativo. Basta considerare che ad oggi nel comune di Carpi ci sono 20 sezioni paritarie, 27 comunali e 30 statali. Il comune ha all'attivo diverse convenzioni con scuole paritarie, in particolare FISM, che gli permette di aiutare questi istituti, perché anche queste scuole devono chiudere i bilanci e tenere delle rette compatibili coi bisogni delle famiglie, ma allo stesso tempo la convenzione consente anche di chiedere a queste scuole un livello di qualità elevato. Viene fatta assieme anche la parte della formazione per gli educatori a cui si aggiunge la co-progettazione che consente di migliorare i livelli di qualità offerta.

Per le scuole d'infanzia abbiamo da sempre creduto nel sistema integrato fra scuole paritarie, comunali e statali, per cui si è creato un meccanismo di competizione positiva fra gli istituti che ha alzato la qualità delle proposte educative.

Un'altra scelta politica che rivendico è la decisione di estendere anche alle scuole paritarie la concessione del contributo comunale per le famiglie a basso reddito certificato con ISEE. In pratica una famiglia che avrebbe diritto al contributo, in caso di iscrizione del figlio alla scuola dell'infanzia comunale o statale, riceve lo stesso contributo anche se decide di iscrivere il figlio in una scuola paritaria. Questo per fare in modo che il sistema integrato funzioni davvero, e che le famiglie non siano costrette a scegliere una scuola piuttosto che un'altra perché non sono in grado di pagarsela. Inoltre molte delle scuole FISM del comune di Carpi sono situate nelle frazioni, perciò chi decidesse di iscrivere il figlio nella paritaria per questioni di comodità, verrebbe penalizzato se non potesse accedere al contributo.

C'è poi per le famiglie la possibilità di utilizzare i voucher messi a disposizione dalla norma europea per la conciliazione dei tempi, che consente di utilizzare i posti negli asili nido privati non in convenzione, con il risarcimento per le famiglie della cifra del voucher stesso. Questo consente in pratica di utilizzare gli asili privati come se fossero pubblici. Ogni anno sono stati erogati circa una trentina di Voucher.

4) Il numero dei bambini accolti risponde alle richieste della cittadinanza? La crisi economica ha influenzato le domande di accesso?

Il tasso di risposta alle domande di iscrizione ai nidi d'infanzia pervenute nell'anno scolastico 2012/2013 è stato per il comune di Carpi pari al 92,3% (+8,8 %rispetto all'anno precedente).

Rispetto ai nati la percentuale di bambini accolti ai Nidi del comune di Carpi è del 37,4%. La media regionale è 27,6%, quella nazionale è del 15,1%, mentre il consiglio europeo di Barcellona 2002 aveva stabilito l'obiettivo per ogni paese firmatario di garantire un servizio educativo per la prima infanzia ad almeno il 33% della domanda. Obiettivo quindi raggiunto e superato.

Per la scuola d'infanzia pressoché vengono accolte il 100% delle domande. I pochi che rimangono in lista d'attesa sono famiglie che per vari motivi non accettano il posto loro assegnato in una scuola, perché non vicina alla loro abitazione.

Con la crisi economica abbiamo effettivamente notato che molte donne scelgono di restare a casa a badare ai propri figli soprattutto se hanno lavori di tipo precario che non forniscono loro grandi guadagni o sicurezze. Questo ha causato un calo di domande di accesso al Nido perciò si ipotizza che la copertura per il prossimo anno sarà pressoché il 100% delle domande.

C'è stato anche un calo demografico dovuto in parte alla crisi e in parte al terremoto, che ha acuito il calo di domande. Ad oggi la diminuzione è circa il 20-30%, perciò possiamo davvero credere di riuscire ad accogliere tutte le domande di accesso che ci verranno sottoposte.

5) Cosa è cambiato dopo il terremoto, una volta passata la gestione dell'emergenza?

Il terremoto ha inciso soprattutto psicologicamente. Abbiamo fatto diversi corsi specifici agli insegnanti per dare loro gli strumenti con cui far elaborare la paura ai bambini. Sono state poi fatte molte attività all'interno delle scuole, per i bambini, per gli insegnanti, e

anche per i genitori, tutte volte all'elaborazione del trauma. I genitori in particolare sono molto più ansiosi e apprensivi, anche se le nostre scuole hanno retto molto bene alle scosse, meglio delle case, soprattutto nel centro città. Soprattutto i nidi e le scuole d'infanzia, essendo tutti a piano terra, non hanno subito danni, tant'è vero che in fase di emergenza sono stati utilizzati come luoghi di accoglienza. Eppure molte famiglie hanno fatto richiesta per essere collocate negli edifici di nuova costruzione con la convinzione erronea che siano più sicuri. Altra conseguenza è stata la migrazione delle famiglie soprattutto dai comuni più colpiti (Novi) verso comuni limitrofi meno colpiti, fra cui Carpi. Ma sono stati flussi gestibili.

Paradossalmente con il terremoto c'è stata la possibilità di migliorare il patrimonio edilizio scolastico in modo significativo, avendo avuto la possibilità di spendere ben 2 milioni di euro per l'adeguamento degli edifici.

Caratteristiche del servizio asili nido nella realtà modenese:

- Copertura del servizio molto alta rispetto alla situazione italiana ma ridotta rispetto al totale dei bimbi (circa 35% del totale dei bimbi residenti).
- Copertura economica del servizio molto bassa (le rette coprono circa il 20% del costo totale) il resto a carico della collettività. Il risultato è che il 65% delle famiglie non usufruisce del servizio ma contribuisce alla maggioranza dei costi.
- Costi generali molto alti (circa 8000 euro/anno di media)
- Accesso al servizio mediante punteggio, criteri economici/lavorativi elementi decisivi per l'attribuzione del punteggio (obiettivo sociale del servizio), non pienamente rappresentati carichi familiari o situazione di "bisogno educativo" del bimbo.
- Servizio organizzato per un'offerta educativa molto alta (qualità degli spazi, servizio mensa, laboratori didattici)
- Forte variabilità della realtà lavorativa (turni, lavoro domenicale/part time, lavori stagionali..) con domanda sempre più

variabile (part time, orari flessibili, periodi estivo/invernale), necessità di rispondere a tale domanda con un'offerta variabile e maggiormente legata al contesto lavorativo.

Da un Welfare ricco per pochi ad un Welfare EQUO per tutt?:

Vista questa situazione è necessaria una riflessione sull'equità del servizio, che non copre tutte le richieste né sembra riuscire ad avere elementi chiari per la costruzione delle graduatorie in assenza di una chiarezza circa l'obiettivo del servizio:

si tratta **veramente** di servizio EDUCATIVO, **così come era stato organizzato**, o di servizio di ASSISTENZA SOCIALE alle famiglie per la cura dei bimbi durante l'orario di lavoro?

Se, come è percepito dalle famiglie, si tratta di un servizio principalmente con obiettivi di assistenza, è possibile ristrutturare il servizio cercando una maggiore differenziazione dell'offerta per rispondere ad una domanda di CURA che certamente è presente in tutte le famiglie ma attualmente non trova risposta.

Centri giochi diurni, nidi condominiali, sono alcune delle proposte possibili tenendo conto anche della necessità di incentivare forme di mutua assistenza tra famiglie e forme aggregative diverse come fattore di maggiore coesione sociale.

Una revisione **secondo linee programmatiche** dell'attuale servizio(governance) , che passa necessariamente attraverso un percorso condiviso con le insegnanti e le educatrici, può portare a rimodulare le risorse attualmente destinate al servizio nido considerando altre emergenze sociali che non hanno la stessa attenzione come la proposta educativa per la fase della preadolescenza.

CIF Comunale S. Sofia (Forlì'-Cesena) A cura di Fleana Lombardi Assessore al Welfare ed alla Salute del Comune di Santa Sofia

Elenco i- Servi offerti per l'infanzia 0-6 anni dal Comune di Santa Sofia

Nido Il Capriolo, è un servizio educativi 11/36 mesi che risponde ai bisogni socio-educativi dei bambini e delle loro famiglie. Il Nido è un luogo dove ogni bambino può trovare occasioni di gioco, di scoperta, di socializzazione tra coetanei, di esplorazione dell'ambiente circostante, di fare e sperimentare, di consolidare le proprie abilità, nel rispetto delle identità individuale, culturale e religiosa, gestito, in convenzione, da Formula Servizi Soc. Cooperativa. Il Comune di Santa Sofia ha aderito al progetto della Regione Emilia-Romagna finalizzato ad aiutare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore in caso di nuclei monogenitoriali) nel difficile equilibrio fra esigenze lavorative ed esigenze di cura dei figli più piccoli.

IL CENTRO ESTIVO presso il Nido 'Infanzia "Il CAPRIOLO" a Santa Sofia è aperto dal 01.07 al 31.07 di ogni anno. Lo spazio è rivolto ai bambini in età 2/6 anni residenti nel territorio del Comune di Santa Sofia.

Altri servizi offerti sono i seguenti:

- Gruppi educativi extrascolastici
- Centro Estivo 6/14 anni

- Centro Famiglie
- Informagiovani
- Trasporto scolastico gratuito
- Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo
- Mensa scolastica
- Contributi sul diritto allo studio
- Supporto alunni disabili gravi gravissimi

Servi offerti agli anziani

Casa Residenza Anziani 42 posti per non autosuff

- Comunità Alloggio per autosuff
- Alloggi Protetti
- Assistenza domiciliare
- Centro diurno
- consegna pasti a domicilio
- vacanze al mare
- cure termali
- integrazione rette

-

Come il privato sociale contribuisce al Welfare: criticità e positività.

Di Maria Chiara Annunziata responsabile servizi scuola C.I.F. Ferrara e Maria Pia Radice Past-President- C.I.F. – Ferrara (ottobre 2013)

L'attuale crisi sociale, da molti stimata più grave di quella del 1929,

dagli esperti viene attribuita alla crisi finanziaria ed agli stili di vita e di consumo della popolazione.

La crisi della finanza è imputata alle banche per la loro azione diretta prevalentemente al “profitto” sempre maggiore e ad una minore oculatezza nel gestire, per esempio i “mutui” ed i “prestiti”. Questa ha comportato un sempre maggiore indebitamento delle famiglie per una cultura che ha privilegiato i consumi oltre che le reali disponibilità economiche.

Non si può, però, ignorare la funzione sociale delle stesse che sono, comunque, un tramite di raccordo fra il risparmio degli adulti e un investimento per aiutare i giovani.

In tal senso sono importanti per il bene comune, la famiglia e l'impresa .

E' altrettanto vero che il debito delle famiglie, entro limiti supportabili, è un incremento per l'economia.

Di conseguenza occorre incidere anche sullo stile di vita con un progetto culturale di ampia portata ed impegno di tutti per far fronte ai profondi cambiamenti del sistema produttivo e mercato del lavoro per la tenuta e lo sviluppo del welfare, senza trascurare una maggiore integrazione europea.

E' necessario procedere a riforme di vecchi modelli organizzativi con strumenti nuovi ed adatti ad adeguarsi alle nuove esigenze produttive e sociali.

Occorre anche un giusto rapporto fra capitale e lavoro, fra diritti e doveri, fra esigenze ed emergenze sociali per creare una nuova coesione sociale.

Profonde sono le trasformazioni del mondo del lavoro nel quale coesistono aree d'antica tradizione e nuove aree in continua evoluzione e spesso caratterizzate da precarietà del rapporto di lavoro se non addirittura da lavoro in nero.

Inoltre tener conto della conciliazione del tempo di vita e lavoro (specie per le donne) della estesa disoccupazione dei giovani, della prevenzione e tutela del mondo del lavoro, della tutela dell'invecchiamento.

La crisi finanziaria che attraversa l'Italia (ed il sistema europeo) deve affrontare anche il problema dell'integrazione fra l'investitore

privato e il pubblico.

I precedenti storici depongono positivamente in tal senso ed hanno contribuito in maniera rilevante al progresso civile ed economico del nostro Paese.

Può essere utile un confronto con il boom economico conseguente proprio al connubio fra pubblico e privato che si è affermato nel dopoguerra in tutti i settori produttivi con effetti positivi nel Welfare degli italiani.

L'Eni, l'IRI, Montedison, Fiat, ecc. sono tutti ricordati ad esempio (pubblico e privato).

Anche l'imprenditoria privata ha svolto il suo ruolo nel passato e nell'attuale situazione economica ha retto nella concorrenza con grandi imprese estere nel rispetto delle normative comunitarie.

Ottimi risultati sono, per esempio, i recenti sostegni economici offerti da alcune imprese per il recupero d'importanti siti immobiliari ed archeologici pubblici.

Notevole è anche l'intervento sempre più numeroso di Associazioni di volontariato nella società contemporanea.

Per alcuni settori sociali l'apporto dei volontari/e è uno strumento importante, a volte essenziale, in presenza della crisi dello Stato delle sue criticità strutturali della difficoltà nella competitività con i mercati esteri e la tendenza al conservatorismo.

Il volontariato affianca le strutture pubbliche e, spesso, interviene in campi in cui non esiste l'intervento pubblico con la valorizzazione delle risorse umane e l'uso efficiente degli strumenti di gestione.

Realizza, conseguentemente e spesso, innovazione e condivisione nell'attività svolta tali da generare piccola o grande ricchezza creando anche posti di lavoro per esterni e nuovo benessere.

Esempio nella tutela ambientale, nell'istruzione, nel sostegno alle famiglie, nella formazione culturale e sociale, nel welfare dei soggetti più anziani in relazione al processo d'invecchiamento della popolazione, nello sport, ecc.

Con il proprio operare l'Associazionismo rappresenta anche uno strumento di confronto fra pubblico e privato ed una spinta per migliori politiche pubbliche onde superare le rigidità normative.

Particolarmente nell'attuale periodo storico la globalizzazione dei

mercati , le produzioni innovative e l'arretratezza delle infrastrutture hanno reso utile ed indispensabile l'operato del privato in campi in cui le Istituzioni pubbliche non hanno le potenzialità necessarie.

Il volontariato del C.I.F. da sempre si è interessato alla formazione culturale dei bambini/e (Nido Infanzia, Scuola Infanzia, Doposcuola, post-scuola) alla tutela della famiglia con specifico riferimento alle donne ed alle loro problematiche

(es. conciliazione dei tempi di vita-lavoro- famiglia, occupazione, ascolto ed assistenza).

La recessione del sistema finanziario nell'economia reale si riflette chiaramente nella gestione economica della famiglia in considerazione anche della mutata struttura della stessa.

Disoccupazione, Cassa Integrazione, non Autosufficienza di familiari, Immobilismo delle pensioni, rappresentano oneri finanziari sempre maggiori per i cittadini del territorio.

Di conseguenza, occorre fornire servizi a costi contenuti da parte del privato mentre aumentano i relativi oneri.

Il C.I.F., che agisce nel campo dell'istruzione, ha particolare attenzione ai costi per venire incontro alle esigenze delle famiglie secondo i principi di solidarietà cristiana.

Negli ultimi anni è venuto a mancare anche il contributo che gli Enti pubblici (territoriali e nazionali) erogavano ai privati per l'attività prestata rendendo, quindi, più difficoltosa l'erogazione dei servizi.

La gratificazione viene dalla stima delle famiglie dei bambini/e che usufruiscono dei servizi scolastici C.I.F. sulla cui gestione sono costantemente aggiornati e con piena condivisione dei procedimenti e dei risultati ottenuti.

La costante formazione delle volontarie e dei dipendenti con corsi di formazione d'aggiornamento specifici, dà garanzia dell'ottimizzazione dei servizi prestati che riscuote l'apprezzamento anche di Enti ed Autorità.

La Scuola dell'Infanzia C.I.F. aperta nel 1958, ha svolto un'importante attività educativa sul territorio superando nel tempo la fase iniziale, puramente benefica e volontaristica, in una organizzazione sempre più attenta alle esigenze delle famiglie.

In tal modo ha reso possibile l'aggregazione dei bambini/e in spazi a

loro dedicati quando non esistevano ancora scuole d'infanzia ed asili nido statali e comunali.

Ha consentito anche alle donne d'inserirsi nel mondo del lavoro e di acquisire una propria formazione umana e civile rompendo i rigidi schemi della donna "angelo del focolare".

La Scuola Infanzia ed il Nido sono aperti a tutti ed offrono una proposta educativa secondo la concezione cattolica della vita, anche prescolare, rispondendo così anche ad un'esigenza sociale.

Oltre ad assicurare ad ogni bambino/a la possibilità di frequentare la scuola d'infanzia ha sviluppato l'accoglienza per i bambini/e svantaggiati/e per ragioni psicofisiche, familiari e sociali rapportandosi anche, a fini solidaristici, alle Autorità ed Istituzioni del territorio.

Nuove situazioni sociali si sono presentate nel tempo sempre più frequentemente:

- L'integrazione dei bambini/e in situazione di handicap;
- l'accoglienza di bambini/e di diversa provenienza geografica, culturale e religiosa.

Si è seguita in tali casi una progettazione appropriata nel rispetto reciproco delle proprie idealità.

Le scuole C.I.F., aderenti alla F. I. S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) , pur conservando la propria identità cattolica e non avendo fini di lucro, sono per la maggioranza "paritarie" ed in quanto tali osservano gli orientamenti statali.

Negli anni per tre volte la Scuola Infanzia C.I.F. di Ferrara è stata sede di Progetti di Servizio Civile attuato in collaborazione con il C.I.F. Nazionale.

Sono stati assegnati volontari/e risultati idonei ai previsti test selettivi, che hanno potenziato l'offerta formativa e contemporaneamente, hanno seguito un iter formativo personale con ottimi risultati.

Alcuni hanno potuto accedere ad altre Scuole grazie alla formazione acquisita presso il C.I.F. operando insieme alle volontarie che da sempre offrono la loro disponibilità.

Le notevoli incombenze di rispetto delle disposizioni normative e regolamentari del settore e della vasta area ausiliaria (preparazione

dei cibi in generale e specifici in alcuni casi, massima igiene dei locali, medico del lavoro, addetto alla sicurezza ecc..) fanno, ovviamente, lievitare i costi dell'operatività della struttura scolastica.

Pertanto molta attenzione va dedicata al risparmio di spesa senza abbassare il livello del servizio offerto tenendo presente la crescita della povertà nei meno abbienti, la perdita del lavoro e la Cassa Integrazione, sempre più diffusa fra i lavoratori, che colpisce le famiglie dei bambini/e utenti e la loro disponibilità economica.

In tale contesto sempre più necessita l'apporto del volontariato a vari livelli di competenza nel sociale, auspicando che la crisi economica trovi un'adeguata soluzione a breve termine.

Sede legale: Via Praisolo n.2 44121 - Ferrara –

Tel. seg. e fax 0532/209238

Email:cif.fe@libero.it

Cell. 338/7021822



Centro Italiano

Femminile

Via San Giovanni,

7

PIACENZ

A

Intervista a cura di Schiavi
Giuseppina-Presidente Provinciale Cf
Piacenza

**Avv. Prof. PATRIZIA CALZA - Vice
Sindaco Comune di Gragnano
Trebbiense (Piacenza)*(Gragnano**

Trebbiense dista 15 chilometri da Piacenza, capoluogo della omonima provincia; conta 3.470 abitanti e ha una superficie di 34,6 chilometri quadrati per una densità abitativa di 100,29 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 83 metri sopra il livello del mare.)

I - SETTORE SCUOLA

- 1) **Come vengono utilizzate le risorse messe a bilancio dalla giunta per le scuole per l'infanzia?**

Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie,, il Comune ha stipulato apposite convenzioni con due strutture private presenti sul territorio mettendo a disposizione le seguenti risorse:

- **Scuola d'infanzia “La casa delle rane – Acquelaria”** - contributo pari ad € 8.750,00 annuale per il convenzionamento di n. 1 sezione funzionante (deliberazione C.C. n. 21 del 29/10/2012 - valevole per il periodo 01/06/2012 – 31/05/2015);

- **Scuola d'infanzia “S. Anna” di Casaliggio di Gragnano Tr** – privata parrocchiale – contributo pari ad € 17.500,00 annuale per il convenzionamento di n. 2 sezioni funzionanti (deliberazione C.C. n. 31 del 26/09/2013 - valevole per il periodo 01/10/2013 – 30/09/2016);

- **Scuola dell'infanzia di Gragnano Tr** di proprietà comunale e gestita dall'Istituto Comprensivo di S. Nicolò (quindi dal Ministero della P.I.) le risorse sono state utilizzate per :
 - Acquisto arredi;
 - Acquisto materiale di cancelleria, registri, p. soccorso;
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del plesso (interno ed esterno);
 - Compartecipazione alle spese telefoniche e pulizia;

2) **Il numero dei bambini accolti rispondono alle richieste della cittadinanza?**

Per quanto riguarda le due scuole materne convenzionate non si annoverano, per l'a.s. in corso, liste d'attesa, per quanto concerne la scuola materna comunale (pubblica) ad oggi gli alunni in lista d'attesa sono 2

3) **Quali sono le linee guida del progetto educativo per i bambini da 0 a 6 anni?**

Le linee guida dei progetti educativi adottate in ogni scuola sopra citata (e relativamente, quindi, alla fascia d'età 3 – 6 anni) non sono comunicate allo scrivente ufficio, in quanto le scuole sono gestite direttamente, ma devono comunque attenersi a quanto indicato negli atti di convenzione deliberati in Consiglio Comunale. Per i bambini 0-3 anni le linee guida sono parte integrante del Regolamento per l'accesso ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia adottato dal Consiglio Comunale Delibera n 32 del 19.12.2007 e succ. modificazioni ed integrazioni.

II - SETTORE WELFARE

1) **Per gli anziani non autosufficienti ed i disabili e le loro famiglie quali iniziative verranno finanziate dalla giunta ?**

I servizi di Assistenza domiciliare, di Trasporto, di Servizio pasto a domicilio, di telesoccorso, Segretariato sociale, Centro Diurno Integrato, Comunità Alloggio.

2) **E' previsto un fondo per l'autosufficienza ?**

E' previsto un Fondo Comunale per la non autosufficienza pari ad un euro per il numero degli abitanti del Comune destinato in via prioritaria alla disabilità gravissima.

3) Le risorse potranno soddisfare tutte le necessità perché le famiglie non rimangano sole di fronte a situazioni difficili?

- Si certo, i servizi vengono erogati in tempo reale e non esistono liste d'attesa.

4) Le associazioni collaborano facendo volontariato nelle case di riposo?

- Le associazioni svolgono attività di animazione e di ascolto.

CIF Reggio Emilia

Intervista alla Presidente della Provincia Masini a cura di Cristina Bassoli

1) Come vengono utilizzate le risorse messe a bilancio dalla giunta per le scuole per l'infanzia? Il numero dei bambini accolti rispondono alle richieste della cittadinanza per il 2013? Quali le criticità e le cause? Quale il contributo delle scuole paritarie? Quali sono le linee guida del progetto educativo per i bambini da 0 a 6 anni a Reggio Emilia?

La Provincia di Reggio Emilia svolge un importante ruolo nell'ambito dei servizi educativi rivolti ai bambini in età da 0 – 6 anni e promuove la realizzazione, il miglioramento e l'integrazione di un sistema di scuole pubblico-privato, con l'obiettivo di

scolarizzare il maggior numero di bambini.

Un obiettivo che, in coerenza con la raccomandazione n. 8/2002 del Consiglio d'Europa, ha consentito nel corso degli ultimi 5 anni di sostenere finanziariamente soggetti pubblici e privati per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture per l'infanzia attraverso specifici piani di investimento.

Negli ultimi 5 anni i fondi investiti dalla Provincia di Reggio Emilia nei servizi per l'infanzia sono stati € 3.411.213.

Grazie all'utilizzo di risorse regionali ed importanti risorse finanziarie proprie, la Provincia ha sostenuto la genitorialità e la diffusione di nuovi servizi, con una attenzione particolare ai Comuni montani e ai territori dove non erano presenti. Si sono così attivati numerosi nidi, micronidi e servizi di educatrice domiciliare, mirati al soddisfacimento di specifiche esigenze dell'utenza in particolari contesti sociali o territoriali.

Negli ultimi 5 anni a questo specifico ambito sono stati destinati € 7.303.417 per:

- Costruzione di 13 nuovi nidi, anche sperimentali e la ristrutturazione, messa in sicurezza e acquisto di arredi con l'aumento di 398 nuovi posti bambino e l'attivazione di 3 nuovi servizi sperimentali;
- Sostegno alla gestione dei nidi, dei servizi integrativi, domiciliari pubblici e privati al fine di abbattere le rette di frequenza a carico delle famiglie (finanziati 135 servizi educativi funzionanti e sostegno agli enti locali per assunzione di personale in appoggio a bimbi con handicap inseriti nei servizi);
- Sostegno a progetti di qualificazione e ai coordinamenti pedagogici territoriali, leva fondamentale per favorire la qualità dei servizi (sul territorio provinciale operano 80 pedagogisti pubblici e privati);

- Sostegno al Coordinamento pedagogico provinciale e alla Commissione tecnica provinciale e al Centro di documentazione pedagogico provinciale.

Il Coordinamento Pedagogico Provinciale, istituito dalla L.R. 1/00, svolge compiti di confronto, scambio, formazione, messa in rete di esperienze, promozione di interventi di sensibilizzazione e di conoscenza nel campo dell'infanzia. In particolare, da un paio di anni, sta lavorando – in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e le altre Province - alla stesura della direttiva sull'accreditamento dei servizi educativi pubblici e privati.

Infine, sul territorio opera la Commissione Tecnica Provinciale - istituita dalla L.R. 1/00, che esprime pareri tecnici in merito alle autorizzazioni al funzionamento delle strutture educative destinate ai bambini da 0 a 3 anni, gestite da soggetti privati.

Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, la Provincia di Reggio Emilia gestisce risorse regionali per facilitare, da un lato, l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative e, dall'altro, garantire e migliorare la qualità dell'offerta formativa ed educativa.

La Provincia di Reggio Emilia, a sua volta, ha investito risorse in progetti e interventi finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia, all'aggiornamento del personale, al raccordo interistituzionale, alla continuità educativa, sia in senso verticale (tra nidi, servizi integrativi e sperimentali, scuole dell'infanzia e scuole elementari), sia in senso orizzontale (scuole dell'infanzia gestite da soggetti diversi, famiglie, servizi educativi socio sanitari, agenzie di cura, sedi formative...). Abbiamo destinato fondi alle scuole dell'infanzia paritarie, per migliorare sempre di più l'offerta formativa e gli spazi d'accoglienza dei bambini. Altre risorse sono state destinate alla dotazione di coordinatori pedagogici.

Per quanto riguarda il numero dei bambini accolti, l'Osservatorio demografico provinciale registra, al primo gennaio 2013, 17.430 bambini, in età tra i 3-6 anni. Ormai da diversi anni notiamo un aumento dei bambini di questa fascia d'età (oltre il 4% negli ultimi 4

anni con un aumento di oltre 700 bambini) influenzato dalla dinamica migratoria, oltre che da una ripresa della fecondità da parte delle famiglie autoctone.

Nella provincia di Reggio Emilia nel 2013 sono stati 15.200 i bimbi ospitati da servizi 3-6 anni, pari a poco più dell'88% dei bimbi in età, così suddivisi: 29% nei servizi statali (66 scuole e 4.432 bimbi iscritti); 23% nei servizi comunali (41 scuole e 3.504 bimbi iscritti); 48% nelle scuole private cooperative e Fism (109 scuole e 7.264 iscritti). Si tratta di servizi che si sono caratterizzati come servizi sociali ed educativi, capaci di assolvere agli impegni di cura e di essere luogo di sviluppo, conoscenza e arricchimento del bambino.

Nonostante gli innumerevoli sforzi profusi per la realizzazione di nuovi servizi dai soggetti pubblici e privati del nostro territorio, il costante aumento della popolazione in età fa registrare una lista d'attesa di circa 700 bimbi e una percentuale di copertura del fabbisogno inferiore alle attese. All'aumento costante della popolazione, si aggiungono altre questioni da considerare: la crisi economica, che ha una significativa ricaduta anche sulla domanda di servizi per l'infanzia, e la presenza di numerose famiglie di origine straniera che per ragioni di carattere culturale, economico, sociale, non inseriscono i loro figli nei servizi.

La mancanza di risorse statali non consente a tutti i bambini di poter usufruire di un percorso prescolare nel sistema delle scuole dell'infanzia e di un'esperienza educativa che fornisce forti potenzialità di sviluppo e soggettività di diritti, che consenta di apprendere e crescere nella relazione con gli altri.

Inoltre c'è il problema della totale assenza di finanziamenti dedicati a facilitare l'inserimento di bambini disabili nei servizi per l'infanzia 3-6, sia dal punto di vista delle figure di sostegno dedicate che delle strumentazioni idonee a sostenere una progettazione dedicata.

Purtroppo gli enti locali e gli altri soggetti si trovano soli a sostenere sempre più spesso importanti spese per cercare di rispondere ad innumerevoli esigenze che si presentano durante tutto l'anno da famiglie interessate ad inserire il proprio figlio con disabilità nei servizi educativi sia per mancanza di rete parentale, sia per motivi

lavorativi o semplicemente per consentire al proprio figlio di socializzare con gli altri bambini.

È per tali ragioni che sono convinta si debba dare vita ad una forte campagna nazionale per far sì che lo Stato, attraverso risorse specifiche e adeguate, finanzia un piano nazionale per la realizzazione e la qualificazione delle scuole per l'infanzia 0-6 anni.

2) Per gli anziani non autosufficienti ed i disabili e le loro famiglie quali iniziative verranno finanziate dalla giunta? E' previsto un fondo per l'autosufficienza? Le risorse potranno soddisfare tutte le necessità perché le famiglie non rimangano sole di fronte a situazioni difficili? La nostra associazione in molti comuni collabora facendo volontariato nelle case di riposo

La Provincia di Reggio Emilia crede e promuove fortemente la domiciliarità a sostegno degli anziani, dei disabili e delle loro famiglie e lo fa con lo strumento della programmazione attraverso la Conferenza territoriali sociale e sanitaria, dove Provincia, Comuni e Direttori dei distretti, definiscono gli investimenti del fondo regionale nei vari territori a seconda dei diversi bisogni.

Per quanto riguarda gli anziani, i principali interventi sono:

- l'Assistenza residenziale, rivolte a persone non più assistibili a domicilio;
- la domiciliarità, attraverso l'assistenza domiciliare, l'assegno di cura, l'accoglienza temporanea di sollievo e i Centri diurni.

Rispetto alla non autosufficienza dei disabili, anziani e no, gli interventi sono molti e diversificati:

- Assistenza residenziale modulata sui vari livelli di gravità (Centri socio riabilitativi residenziali, gruppi appartamento, comunità alloggio, residenza protetta) e accoglienza residenziale per la gravissima disabilità acquisita.
- Domiciliarità e nuove opportunità assistenziali a sostegno delle famiglie, accoglienza di sollievo, centri socio riabilitativi diurni, centri socio occupazionali, assistenza domiciliare, contributi per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli, assegno di cura handicap grave, assegno di cura gravissime disabilità acquisite.

Le risorse sono attinte dal Fondo regionale per la non autosufficienza che contribuisce a finanziare anche interventi trasversali ad anziani e disabili, come l'emersione e la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti famigliari; i servizi di consulenza e sostegno economico per l'adattamento domestico; i programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione per i soggetti fragili.

Le risorse quindi provengono per la maggior parte dalla Regione, la quota nazionale si è, infatti, progressivamente ridotta azzerandosi nel 2011. Questo taglio non ha però impedito di mantenere pressoché inalterato lo stanziamento della Provincia, che ammonta a circa 50mila euro.

Per quanto riguarda in particolare i disabili, da dieci anni la Provincia di Reggio Emilia destina ingenti risorse del proprio bilancio a progetti mirati all'inclusione sociale dei giovani disabili, la cui formazione e integrazione ci sta particolarmente a cuore. Tra i progetti finanziati segnaliamo:

- Il progetto Tutor, destinato agli studenti disabili che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Reggio Emilia e finanziato per l'anno scolastico in corso per € 173.100 per 21.000 ore di tutoraggio;

- Il progetto tutor DSA, finanziato per € 10.000, che si rivolge a 100 studenti con diagnosi di DSA e coinvolge 33 ragazzi tutor.
- Esperienze estive di alternanza scuola-lavoro con 28 borse lavoro retribuite, della durata di 4-6 settimane, rivolte a studenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni.
- Il Centro Servizi per l'Integrazione (CSI) delle persone disabili per favorire gli interventi o processi di integrazione scolastica e sociale delle persone disabili. Il CSI è anche lo sportello della rete regionale contro le discriminazioni.

Infine lo sportello di Difesa civica per le persone con disabilità per la risoluzione, mediazione, prevenzione di situazioni problematiche tra cittadini e servizi pubblici, servizio gratuito per singoli cittadini e associazioni.

La Provincia di Reggio Emilia, inoltre, gestisce le risorse del FSE (Fondo sociale europeo) per progetti che favoriscano il passaggio dei giovani disabili dal mondo della scuola a quello del lavoro.

- Il Progetto Primi Passi realizzato in alcune scuole secondarie di secondo grado della provincia di Reggio Emilia ha come punto centrale il lavoro e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili . Nell'a.s. 2013-2014, sono coinvolti nel progetto 15 studenti.
- Vi sono poi progetti promossi dalla Provincia sul FSE, realizzati da enti di formazione professionale in collaborazione con le Scuole Secondarie di Secondo grado, la Neuropsichiatria Infantile e i Servizi Sociali – Area disabili volti a promuovere l'acquisizione di abilità e competenze sociali e professionali. Si tratta in particolare di percorsi strutturati in modo da alternare scuola ad attività di laboratorio, atelier e stage in azienda. Tra essi:
 - Progetto Integrabili: nell'a.s. 2013-2014 il progetto coinvolge 26 studenti degli istituti di Castelnovo Monti e Correggio.
 - Progetto “Tartaruga. Percorso integrato di formazione per adolescenti disabili” nell'a.s. 2013-

- 2014 il progetto coinvolge 15 studenti degli istituti di Reggio Emilia.
- Progetto Calicanto, rivolto a disabili adulti inviati dai servizi di Neuropsichiatria sperimenta l'inserimento in attività laboratoriali: falegnameria - corniceria, promozione d'impresa, addetto alle pulizie, servizio sala-bar, assemblaggio di componenti elettrici e meccanici, serra, legatoria – cartotecnica, attività di magazzino, attività espressive; rappresenta un'importante opportunità per i giovani disabili in uscita dal percorso Tartaruga.

SCHEDA

INFANZIA – riepilogo finanziamenti ultimi 5 anni

| SETTORE D'INTERVENTO | FINANZIAMENTI |
|--|----------------------|
| <i>0 – 3 (nidi, sezioni primavera, servizi integrativi, domiciliari)</i> | |
| Estensione offerta educativa | 3.262.929 |
| Consolidamento (sostegno alle spese di gestione dei servizi 0-3) | 3.388.276 |
| Qualificazione dei servizi (formazione degli operatori, coordinamento pedagogico sovracomunale, coordinamento pedagogico provinciale, commissione | 652.212 |

| | |
|--|------------|
| tecnica provinciale) | |
| Totale risorse 0-3 | 7.303.417 |
| | |
| 3 – 6 <i>(scuole dell'infanzia)</i> | |
| Qualificazione offerta educativa | 556.924 |
| Miglioramento offerta formativa | 2.484.000 |
| Dotazione di figure di coordinamento pedagogico | 370.289 |
| Totale risorse 3-6 | 3.411.213 |
| TOTALE complessivo | 10.714.630 |

Brevi conclusioni

il monitoraggio del progetto ha evidenziato la realizzazione degli obiettivi con particolare riferimento:

- alla riflessione sul ruolo dell'Associazione, in un momento di crisi etica ed economica, sviluppata nei congressi elettivi comunali, provinciale
- alla diffusione on line della informativa per la conoscenza della legislazione sulle APS ;
- alla presa di coscienza dei diritti di cittadinanza europea
- alla sensibilizzazione delle giovani associate di quanto fa e non fa la politica attraverso le interviste per l'infanzia e gli anziani

- al coinvolgimento delle giovani per la valorizzazione delle differenze (etniche, culturali e di genere) e promozione di azioni tese a favorire modalità di dialogo intergenerazionale.
- al superamento del rifiuto da parte delle giovani della partecipazione a commissioni istituzionali per pregiudizi nei confronti della politica e all'acquisizione della consapevolezza, seppur con fatica, che è bene partecipare alla vita sociale per sentirsi parte viva del vissuto di un contesto comunitario e territoriale;
- al gradimento delle giovani associate di acquisire competenze organizzative, gestionali e di comunicazione da spendere in un contesto lavorativo e civico
- al far emergere nelle giovani capacità di micro-progettualità da proporre alle istituzioni sul territorio.